

Aprile 2021

sommario

SCADENZE	4
SCADENZARIO MAGGIO 2021	4
FISCALE	12
LE NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI	12
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA: DOCUMENTO INTERPRETATIVO N.7 OIC	23
AUTOTRASPORTATORI: ISTANZA ENTRO IL 30/4/2021 PER IL CREDITO D'IMPOSTA SUI CONSUMI DI GASOLIO I TRIMESTRE 2021	25
CODICE TRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNI	35
IMPOSTA DI BOLLO SU FE: NUOVA PROCEDURA E NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO	39
TENUTA E CONSERVAZIONE REGISTRI – OSSERVAZIONI A LATERE DELLA RISPOSTA ADE 236/2021	59
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DELLE FE. IL SERVIZIO ADE PASSA AL RINNOVO AUTOMATICO	71
ESTERO	76
NELLA COUNTRY RISK MAP 2021 DI SACE RILEVA ANCHE IL RISCHIO AMBIENTALE	76
SOGGETTE A REGISTRAZIONE LE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI IN ACCIAIO INOX ORIGINARI DELL'INDIA E DELL'INDONESIA	76

DAZIO ANTIDUMPING SULLE IMPORTAZIONI IN UE DI ESTRUSI DI ALLUMINIO CINESI	77
DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI IN UE DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ALLUMINIO CINESI	78
L'UZBEKISTAN ENTRA NEL SISTEMA SPG+	79
DAZIO ANTIDUMPING SULLE IMPORTAZIONI IN UE DI TUBI IN FERRO O ACCIAIO BIELORUSSI, CINESI, RUSSI	80
STATO DI AVANZAMENTO DEL SISTEMA REX IN AMBITO SPG	81
ANCHE IL PARLAMENTO EUROPEO HA APPROVATO L'ACCORDO COMMERCIALE UE-UK 81	
“VOUCHER TEM DIGITALI”: PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	82
LAVORO	83
IL NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO PER LA LOTTA AL COVID NEI LUOGHI DI LAVORO	83
IL PROTOCOLLO NAZIONALE PER LE VACCINAZIONI ANTI COVID IN AZIENDA	85
LE NUOVE INIZIATIVE DEL FONDO PMI SALUTE PER SUPPORTARE LE AZIENDE E I LAVORATORI IN TEMA DI COVID-19	88
DICHIARAZIONI FISCALI 2021 – CONVENZIONE APINDUSTRIA/ACLI SERVICE	89
OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI	90
CONVENZIONE CONFIMI INDUSTRIA - M.A. SANIFICAZIONI PER L'ACQUISTO DI DPI A PREZZI AGEVOLATI	90
CONVENZIONE APINDUSTRIA VICENZA – ASSOCIAZIONE VENETI NEL MONDO PER IL PORTALE GLOBALVEN	90
BANDO ISI INAIL 2020 – 2021, INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	91
FORMAZIONE	93

Dgr 74/2021 – Work Experience SMART 21 - ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA D'UFFICIO CON COMPETENZE BACK OFFICE COMMERCIALE	93
LA GESTIONE DELLA RETE VENDITA	94
AMM.NE DEL PERSONALE – CORSO PAGHE BASE 2021	94

SCADENZE
SCADENZARIO MAGGIO 2021

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 3/5/21	LIBRETTO FAMIGLIA. Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	Utilizzatori libretto famiglia	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center.	Art. 54 bis, Legge n. 96/2017 Inps circ. n. 107/2017.
sabato 15/5/21	FATTURE ATTIVE. Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel mese precedente.	Contribuenti I.V.A.	Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972	
sabato 15/5/21	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate (in senso IVA) nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (ad eccezione per i casi di esonero e divieto) per la fattura elettronica.	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
lunedì 17/5/21	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24	
lunedì 17/5/21	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
lunedì 17/5/21	INAIL - RATEIZZAZIONE. Versamento della II^ rata.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato che hanno optato per la rateizzazione del premio Inail (autoliquidazione 2020/21)	Con Modello F24	
lunedì 17/5/21	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti I.V.A. mensili	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.

lunedì 17/5/21	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Con Modello F24.	Codice tributo 6004. In caso di compensazione, il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
lunedì 17/5/21	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti I.V.A. trimestrali	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
lunedì 17/5/21	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. trimestrali	Mod. F24 possibile la compensazione.	Cod. tributo 1° trimestre: 6031. Per IVA da subfornitura 6725. Per la compensazione il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
lunedì 17/5/21	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 16 del mese di aprile. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246

lunedì 17/5/21	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
lunedì 17/5/21	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.
lunedì 17/5/21	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035, 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
giovedì 20/5/21	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di aprile.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
giovedì 20/5/21	ENASARCO AGENTI. Versamento dei contributi dovuti all'Enasarco relativi alle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo.	Committenti di rapporti di agenzia	Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario.	Per accedere alla funzione di compilazione della distinta e versamento via web, è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati.
giovedì 20/5/21	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	

martedì 25/5/21	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di aprile.	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite (acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972).
lunedì 31/5/21	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal Primo Maggio. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
lunedì 31/5/21	DEPOSITO BILANCIO e dell'elenco soci al registro imprese. Nb.: Le società di capitali (escluse quelle quotate nei mercati regolamentati e le società cooperative) sono tenute a presentare l'elenco soci, se variato rispetto alla situazione esistente alla approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Tale obbligo riguarda esclusivamente le spa, sapa e le società consortili per azioni, mentre sono escluse le srl e le società consortili a responsabilità limitata, considerata l'abrogazione del libro soci.	Tutte le società di capitali	Registro imprese presso la CCIAA in modalità telematica (formato XBRL).	Per i bilanci approvati il 30/04/2021 (il termine è mobile: 30 gg. dall'approvazione). La normativa sul diritto societario prevede l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Eccezionalmente - per effetto della pandemia Covid-19 - possibile l'approvazione del bilancio entro 180 giorni. Per maggior informazioni sul rinvio del termine a 180 gg, si rinvia per approfondimento alla notizia https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8502:rinvio-di-180-giorni-per-l-approvazione-dei-bilanci-2020&catid=1007&Itemid=300783 Per maggiori informazioni sul deposito, si rinvia al sito http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1753:tel-emaco-deposito-del-bilancio-al-registro-imprese&catid=190&Itemid=246

lunedì 31/5/21	INPS DIPENDENTI. Richiesta all'Inps di differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive.	Datori di lavoro	Al Comitato Provinciale INPS.	E' necessario utilizzare esclusivamente il canale telematico, attraverso il portale www.inps.it , (con le apposite credenziali di accesso). Il percorso da seguire è: Servizi online - Aziende consulenti e professionisti - cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive (nella stessa pagina è presente anche il manuale di compilazione).
lunedì 31/5/21	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di APRILE.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.

lunedì 31/5/21	IMPOSTA DI BOLLO FE. Versamento imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre.	Contribuenti I.V.A.	Mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica.	N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Per maggiori informazioni si rinvia alla notizia https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8569:imposta-di-bollo-su-fe-nuova-procedura-e-nuovi-termini-di-versamento&catid=1016&Itemid=300783
lunedì 31/5/21	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA. Trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi: Gennaio - Febbraio - Marzo per i soggetti mensili; al primo trimestre per i soggetti trimestrali.	Contribuenti I.V.A. mensili e trimestrali	Telematicamente direttamente (tramite Fiscoonline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel). Utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato con Prov. del 27/3/2017.	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > fiscale > contabilità ed Iva > comunicazione liquidazioni iva periodiche. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6119:comunicazione-liquidazioni-iva-periodiche-dal-2017&catid=198&Itemid=246
lunedì 31/5/21	PAGAMENTO CARTELLE/AVVISI ADE-R. Termine di versamento - IN UNICA SOLUZIONE - delle somme in scadenza nel periodo 8/3/2020 (o 28/2/2020) - 31/04/2021 oggetto di sospensione relative a cartelle di pagamento, avvisi di debito/accertamento emessi dall'Agenzia entrate-Riscossioni (ADE-R). RIPRESA ADEMPIMENTI SOSPESI PER EMERGENZA COVID-19	Contribuenti interessati	Per pagare il bollettino oltre al servizio "Paga online", (disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e sull'APP EquiClick) è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.	E' possibile richiedere la rateizzazione. Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021). SCADENZA DA MONITORARE POSSIBILE ULTERIORE PROROGA

lunedì 31/5/21	PAGAMENTO CARTELLE/AVVISI ADE-R. Versamento delle somme sospese nel periodo 8/3/2020 – 30/4/2021 (21/2/2020 -30/4/2021 per i soggetti della c.d. "zona rossa") derivanti da: cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione; avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010; atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane per la riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione; atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910; atti esecutivi emessi dagli Enti locali ex art. 1, comma 792, Finanziaria 2020. RIPRESA ADEMPIMENTI SOSPESI PER EMERGENZA COVID-19	Contribuenti interessati	Per pagare il bollettino oltre al servizio "Paga online", (disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e sull'APP EquiClick) è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.	Decreto Sostegni (DL n. 41/2021). SCADENZA DA MONITORARE POSSIBILE ULTERIORE PROROGA
----------------	--	--------------------------	--	---

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).

Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA	FATTURA IMMEDIATA. Termine ultimo di emissione/trasmissione della fattura immediata	Soggetti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (salvo i casi di esonero o divieto)	Art. 21 co. 4 lettera a) DPR 633/1972. NB: Non vale la proroga al primo giorno lavorativo successivo se l'adempimento cade di sabato o in giorno festivo (Risposta Ade129/E/2020).
---	---	-----------------	--	---

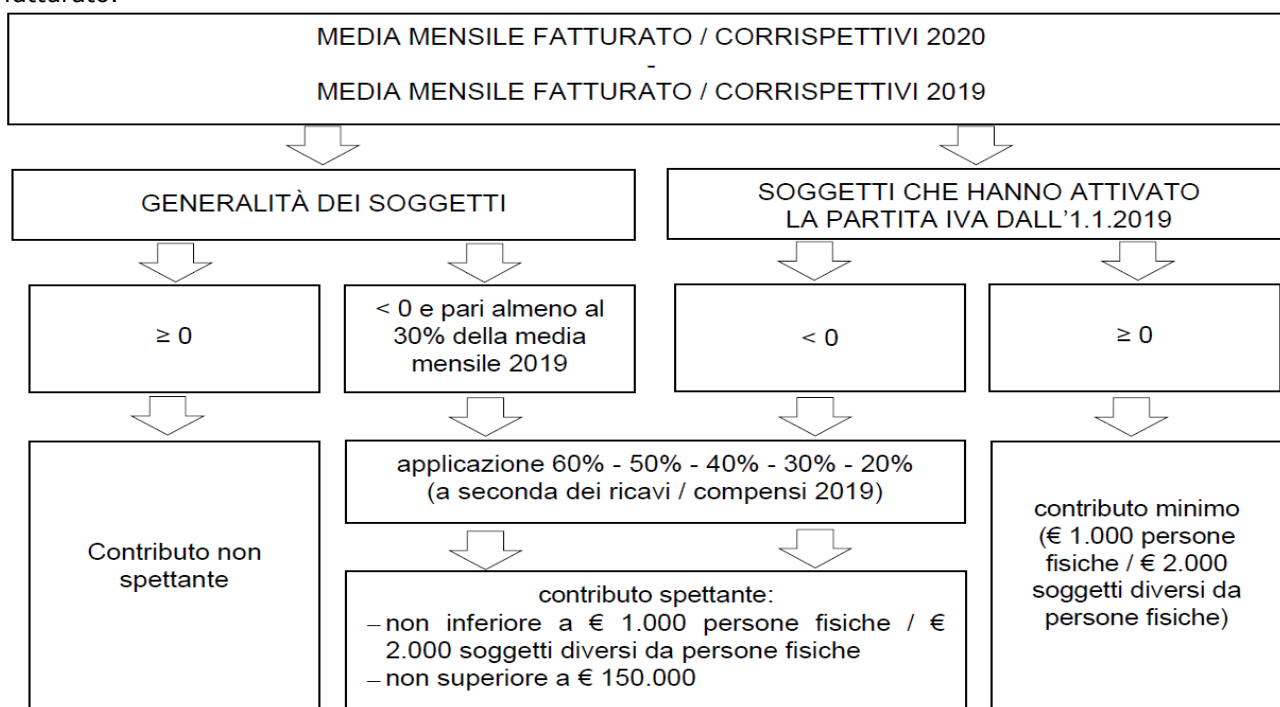
FISCALE
LE NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI

Sulla G.U. del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il DL n. 41 del 22/03/2021 (in corso di conversione)¹, in vigore dal 23 marzo, contenente misure *urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*². Pubblichiamo una sintesi³ delle principali novità.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOGGETTI CON CALO FATTURATO (ART.1)

Una delle misure maggiormente attese riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto. Tale agevolazione spetta **a prescindere dall'attività esercitata** (ossia dal codice Ateco) ai soggetti esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo o titolari di reddito agrari od i cui all'art. 32 del TUIR (partite Iva attive al 23/03/2021).

Il contributo spetta in misura variabile³ ai soggetti con volume di ricavi/compensi 2019 fino a € 10 milioni; il contributo (che varia a seconda del volume di ricavi/compensi 2019) spetta sul **calo del fatturato medio** (mensile) del 2020 rispetto a quello medio del 2019, se almeno pari a 30%; ai soggetti con partita Iva attivata dopo il 31/12/2018 il contributo minimo spetta anche se non c'è stato calo di fatturato.



N.B. L'istanza va presentata telematicamente a partire dal 30/03/2021 ed **entro il 28/05/2021**. Per maggiori approfondimenti vedi Apiweekly 2021-03-N5.

¹ Il testo è disponibile su questo link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sq

² Con la collaborazione del Centro Studi Seac (Info azienda – aprile 2021)

³ 60% per soggetti con volume di ricavi/compensi 2019 fino a € 100.000; 50% da 100.000 a € 400 mila; 40% da 400.000 a € 1 milione; 30% da 1 a € 5 milioni; 20% da 5 a € 10 milioni.



Il contributo in esame **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

REGISTRI IVA / DICHIARAZIONE ANNUALE PRECOMPILATA (ART. 1 CO.10)

È **differita** la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- delle bozze dei registri IVA / comunicazioni dati dichiarazioni periodiche a partire dalle **operazioni effettuate dall'1.7.2021 (invece che dal 1.1.2021)**;
- della bozza della dichiarazione annuale a partire dalle **operazioni effettuate dall'1.1.2022 (invece che dal 1.1.2021)**.

CONTRIBUTO IMPRESE COMUNI MONTANI SCIISTICI (ART. 2)

È previsto uno specifico stanziamento di € 700 milioni destinato alle **Regioni** e alle **Province autonome** di Trento e Bolzano finalizzato all'erogazione di contributi a favore degli esercenti attività di **vendita di beni / servizi al pubblico**, tra cui impianti di risalita, maestri / scuole di sci, nei **Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici**.

Le modalità attuative dell'agevolazione sono demandate al Ministero del Turismo.



Il contributo in esame **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI (ART. 3)

La Finanziaria 2021 (art. 1 co. 20 L. 178/2020), al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, ha istituito con l'art. 1, commi 20, 21 e 22 un **fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali**. Tale fondo consente l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai **lavoratori autonomi** iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai **professionisti** iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un **reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000** e che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello del 2019.

Ora, il Decreto in esame ha:

- previsto un **incremento** della dotazione del predetto fondo da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni;
- introdotto il **nuovo comma 22-bis** che subordina l'efficacia delle nuove disposizioni all'**autorizzazione della Commissione UE**.

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE (ART. 4)

Sospensione versamenti e proroga versamenti al 31.5.2021 (co.1/a)

Il Decreto in esame **proroga dal 28.2.2021 al 30.4.2021 la sospensione dei termini di versamento** delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali

Si rammenta che risultano, di conseguenza, **sospesi**:

- i **termini di pagamento** (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all'Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dell'INPS e da atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente "congelamento", per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell'applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;
- la **notifica di nuove cartelle di pagamento** (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- le **attività di recupero**, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

Con particolare riguardo alla **sospensione dei versamenti**, la stessa originariamente opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020.

I **versamenti sospesi**, dovendo essere effettuati in **unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.

Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi.

Da ultimo l'art. 1, DL n. 7/2021, trasfuso in sede di conversione nell'art. 22-bis, DL n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe", ha fissato detto termine al 28.2.2021, con la conseguenza che la sospensione opera(va) per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 28.2.2021, che dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 31.3.2021.

Ora, come accennato, il DL n. 41/2021 proroga dal 28.2 al 30.4.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i **versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 30.4.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.5.2021**.



Per i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni della c.d. "**zona rossa**" di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), il termine iniziale di sospensione è individuato al 21.2. Quest'ultima opera quindi per i versamenti relativi a cartelle di pagamento, accertamento esecutivi, e altri atti sopra elencati **scadenti nel periodo 21.2.2020 - 30.4.2021**.

Versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc.	Sospensione versamento	
	DL n. 183/2020	DL n. 41/2021
	in scadenza nel periodo 8.3.2020 (*) - 28.2.2021	in scadenza nel periodo 8.3.2020 (*) - 30.4.2021
	Ripresa versamento	Ripresa versamento
	31.3.2021	31.5.2021

(*) 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede operativa nella "zona rossa" di prima istituzione

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque **possibile richiedere la rateizzazione**.



La sospensione dei versamenti riguarda **anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 30.4.2021**. Le stesse dovranno essere **versate entro il 31.5.2021**.

Va evidenziato che nel periodo di sospensione e, pertanto, ora **fino al 30.4.2021, non opera la previsione** in base alla quale (art. 48-bis DPR 600/73) le Pubbliche amministrazioni e le società a

prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a € 5.000.

Proroga termini decadenza / prescrizione notifica cartelle (co.1/d)

Tenuto conto dell'ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle / avvisi di accertamento, ecc. è stata altresì disposta la **proroga di 24 mesi dei termini di decadenza / prescrizione per la notifica di:**

- cartelle di pagamento relative a entrate tributarie / non tributarie derivanti da **affidamenti** all'Agente della riscossione nel predetto periodo **8.3.2020** (o 21.2.2020) - **30.4.2021 e, successivamente, fino al 31.12.2021;**
- cartelle di pagamento (escluse quelle riferite alle entrate degli Enti territoriali) derivanti da **affidamenti** all'Agente della riscossione **anche successivamente al 31.12.2021**, relative a:
 - dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione;
 - dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017;
 - dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale.

Proroga versamenti (al 31.07 e 30.11.2021 "rottamazione" / "saldo e stralcio" (co.1/d)

Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" (anche per risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione) e del c.d. "saldo e stralcio" sono stati differiti all'1.6.2020 i termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.

Il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina(va) l'inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale delle stesse fosse effettuato entro il 10.12.2020, prorogato all'1.3.2021.

Ora il Decreto in esame dispone che è considerato tempestivo:

- il versamento effettuato **entro il 31.7.2021 delle rate in scadenza nel 2020;**
- il versamento effettuato **entro il 30.11.2021 delle rate in scadenza il 28.2 - 31.3 - 31.5 e 31.7.2021.**



Come confermato dall'Agenzia delle Entrate - riscossione sul relativo sito Internet, ai nuovi termini **è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni.** È quindi possibile effettuare il versamento rispettivamente entro il 9.8.2021 (il 31.7 cade di sabato e l'8.8 cade di domenica) ed entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica).

Rottamazione	N° rata e scadenza originaria			Scadenza prorogata
• somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla "rottamazione-ter".	3°	→	31.07.2020	31.07.2021
	4°	→	30.11.2020	
	5°	→	31.07.2021	30.11.2021
	6°	→	30.11.2021	
• somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il	3°	→	1.06.2020	31.07.2021
			(*)	
	4°	→	1.06.2020	
	5°	→	31.07.2020	
	6°	→	30.11.2020	

7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; • somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.	7°	→	1.03.2021	30.11.2021
	8°	→	31.05.2021	
	9°	→	31.07.2021	
	10°	→	30.11.2021	
• Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019.	2°	→	1.06.2020	31.07.2021
	3°	→	(*)	
	4°	→	1.06.2020	
	5°	→	31.07.2020	
			30.11.2020	30.11.2021
	6°	→	1.03.2021	
	7°	→	31.05.2021	
	8°	→	31.07.2021	
	9°	→	30.11.2021	

(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Saldo e stralcio	N° rata e scadenza originaria			Scadenza prorogata
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: • hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; • hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.	2°	→	1.06.2020 (*)	31.07.2021
	3°	→	31.07.2020	
	4°	→	31.03.2021	30.11.2021
	5°	→	31.07.2021	

(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.



I soggetti decaduti dalla "rottamazione" / "saldo e stralcio" a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

Cancellazione debiti di importo residuo fino a € 5.000 (co.4 e 9)

È previsto l'**annullamento automatico** dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, **fino a € 5.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai **singoli carichi affidati** all'Agente della riscossione **nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2010**, ancorché ricompresi nelle **definizioni c.d. "rottamazione e c.d. "saldo e stralcio"**.

Tale previsione interessa i **soggetti che nel 2019** (ovvero nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) hanno conseguito un **reddito imponibile fino a € 30.000**.

La cancellazione automatica **non opera** per i debiti relativi ai carichi riguardanti:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali dell'UE e IVA all'importazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ 2017-2018 (ART. 5 CO.1-7)

In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, è riconosciuta la **possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato** delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità:

- elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita con riferimento alle **dichiarazioni relative al** periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, **2017** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle **dichiarazioni relative al** periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, **2018** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

La definizione può essere effettuata dai soggetti:

- con **partita IVA attiva al 23.3.2021**;
- che hanno subito una **riduzione del volume d'affari 2020** (mod. IVA 2021) **superiore al 30% del volume d'affari 2019** (mod. IVA 2020).



Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA ai fini del predetto requisito vanno considerati i ricavi / compensi relativi al 2020 / 2019 risultanti dai rispettivi mod. REDDITI 2021 / 2020.

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed **invia** agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, **la proposta di definizione** riportante l'importo "ridotto" di quanto dovuto.

La **definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali** indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.



In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, non si determina il perfezionamento della definizione con la conseguenza che *"si applicano le ordinarie modalità in materia di sanzioni e riscossione"*.

PROROGA NOTIFICA CARTELLE PAGAMENTO DICHIARAZIONI (ART.5 CO.8)

Il Decreto in esame interviene anche in materia di decadenza dei termini di cui all'art. 25, DPR n. 602/73, prevedendo la **proroga di 1 anno** del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle **dichiarazioni presentate nel 2019**. Di conseguenza è prorogato:

- dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;
- dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine per la notifica delle cartelle riferite a somme dovute a seguito dei controlli formali delle dichiarazioni.

CONTROLLO VERSAMENTI LI.PE. IVA (ART. 5 CO.10)

È disposta la **ripresa dell'attività di controllo** della "coerenza" dei versamenti IVA con i dati riportati nelle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche sospesa dal c.d. "Decreto Rilancio". L'attività riprenderà dalle comunicazioni dei **dati relativi al terzo trimestre 2020**.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO (ART. 5 CO.12/A)

È prorogata dal 31.12.2020 al 30.4.2021 la disposizione in base al quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non è applicabile la compensazione tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo**. In questo modo l'AdE può procedere ad erogare speditamente i rimborsi anche in presenza di ruoli a carico del creditore.

CRISI D'IMPRESA E SEGNALAZIONI ALLERTA AGENZIA ENTRATE (ART. 5 CO. 14)

L'obbligo di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al debitore del superamento della soglia "rilevante" dell'esposizione debitoria nei confronti della stessa per **IVA non versata** risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e della segnalazione all'OCRI qualora lo stesso non ponga in essere gli specifici comportamenti **decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche relative al primo trimestre 2023**.

PROROGA WEB TAX (ART. 5 CO.15)

In sede di prima applicazione dell'imposta sui servizi digitali (art. 42 L 145/2008), i soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 (anziché entro il 16 marzo 2021) e presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 30 aprile 2021)

CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE 2019 (ART. 5 CO.16)

La conservazione digitale delle fatture elettroniche¹ riferite al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (ossia, 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è considerata **tempestiva se effettuata, "al più tardi", entro il 10.6.2021**.

PROROGA CU E 730 PRECOMILATO (ART. 5 CO.19-22)

È confermato² il differimento - esclusivamente per l'anno 2021 - del termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche che viene spostato al **31 marzo 2021** e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. E' differito al 31 marzo 2021 anche il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati nonché il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti

¹Si ricorda che (anche se si è deciso di farlo a pagamento con la propria software house) è sempre consigliabile attivare (e rinnovare alla scadenza del triennio) il servizio gratuito dell'AdE che offre in convenzione la conservazione sostitutiva a norma gratuita per 15 anni delle fatture elettroniche. Tale conservazione (da non confondere con il servizio di consultazione) avviene infatti in modalità implicita e automatica per tutte le fatture (attive e passive) che transitano per il SdI.

² Vedi Apiweekly 202103N3.

deduzioni o detrazioni (assicurazioni, previdenza complementare, spese funebri / asilo nido / universitarie). È spostato al **10 maggio 2021** il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI TURISMO / STABILIMENTI TERMALI / SPETTACOLO (ART 10 CO.1-9)

Oltre a prevedere "nuovamente" l'erogazione "una tantum" di un'indennità pari a € 2.400 a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità (€ 1.000) di cui al c.d. "Decreto Ristori" al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a € 2.400. L'indennità:

- **non è cumulabile** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito esaminate ed è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità;
- **non concorre alla formazione del reddito**;
- è erogata dall'INPS, previa apposita domanda da presentare entro il 30.4.2021 nel limite dei fondi stanziati (€ 897,6 milioni per il 2021).

Lavoratori settore turismo / stabilimenti termali

Relativamente al **settore turismo / stabilimenti termali** è prevista la spettanza di un'indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore di:

- **lavoratori dipendenti stagionali**;
 - **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei predetti settori;
- che:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021;
- hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto periodo;
- non sono titolari di pensione / lavoro dipendente / NASPI al 23.3.2021.

La predetta indennità di € 2.400 è riconosciuta anche ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato** che, cumulativamente, sono:

- titolari, nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari, al 23.3.2021, di pensione / lavoro dipendente.

Stagionali / intermittenti / occasionali / venditori "porta a porta"

Relativamente ai **settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali**, è prevista la spettanza di un'indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore di:

- **lavoratori dipendenti stagionali** e lavoratori in somministrazione che:
 - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021;
 - hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
 - **lavoratori intermittenti** che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021;
 - **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
 - nel periodo 1.1.2019 - 23.3.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c.;
- non hanno un contratto in essere al 24.3.2021.

Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.3.2021 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- **incaricati alle vendite a domicilio** (venditori "porta a porta"):
 - con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
 - titolari di partita IVA attiva;
 - iscritti alla Gestione separata INPS al 23.3.2021;
 - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.



I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto senza diritto all'indennità di disponibilità;
 - titolari di pensione.
-

Lavoratori settore spettacolo

Relativamente al **settore dello spettacolo** è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

- con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 - 31.3.2021, cui deriva un reddito non superiore a € 75.000 e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità; ovvero
- con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo 1.1.2019 - 31.3.2021, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI (ART. 10 CO. 10-15)

È previsto il riconoscimento di un'indennità a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività. L'indennità:

- spetta nella misura di:
 - € 3.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;
 - € 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,
 - € 1.200 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell'assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
- è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 350 milioni per il 2021).

Ai fini dell'erogazione dell'indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.12.2020 e non rinnovati.

CONTRIBUTO CENTRI COMMERCIALI (ART. 1 CO.11)

È **soppresso** il contributo a fondo perduto a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

CONTRIBUTO COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI (ART. 1 CO. 11)

Il contributo a fondo perduto introdotto dalla Finanziaria 2021 previsto per le attività nei centri storici turistici dei Comuni con santuari religiosi è **limitato ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti**.

FONDO REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PROFESSIONISTI (ART. 13)

È incrementato di € 10 milioni il fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'art. 44, DL n. 18/2020 al fine del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità a favore dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

SOSTEGNO ENTI TERZO SETTORE (ART. 14 CO.1)

È incrementato di € 100 milioni il fondo straordinario di cui al c.d. "Decreto Ristori a favore degli Enti del Terzo settore per far fronte alla crisi economica determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19.

ADEGUAMENTO STATUTI ONLUS / ODV / APS (ART. 14 CO.2)

È **differito dal 31.3 al 31.5.2021** il termine a disposizione di ONLUS / ODV / APS per **provvedere all'adeguamento del proprio statuto** al fine dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore).

ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE / PESCA / ACQUACOLTURA (ART. 19)

È prevista l'estensione anche al **periodo retributivo del mese di gennaio 2021** dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei premi INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro a favore dei soggetti operanti nell'ambito delle filiere agricole / pesca / acquacoltura (comprese le aziende produttrici di vino e birra) che svolgono le attività desumibili dalla seguente Tabella.

Codice attività	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche



Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione UE 19.3.2020 1863 final.

IMPRESE CENTRI STORICI ED EVENTI - FONDO EMERGENZA COVID-19 (ART.26)

È prevista l'istituzione per il 2021 di un apposito fondo (200 milioni di euro) da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le **imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati**. Il riparto del fondo è effettuato sulla base della proposta formulata dalle stesse Regioni / Province autonome in sede di autocoordinamento.

AIUTI DI STATO EMERGENZA COVID-19 (ART. 28)

Con riferimento agli aiuti concessi da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA è disposto:

- l'aumento del massimale degli aiuti della Sezione 3.1 della Comunicazione UE 19.3.2020 1863 final da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni;
- l'aumento del massimale degli aiuti:
 - a € 270.000 per le imprese operanti nel settore della pesca / acquacoltura;
 - a € 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Inoltre, gli aiuti **sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese** possono essere **concessi entro il 31.12.2021**.

ESENZIONE CANONE UNICO (ART 30 CO.1 A-B)

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza COVID-19, **a favore:**

- dei **pubblici esercizi** (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.), **titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate nel periodo 1.5 - 31.12.2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- dei **titolari di concessione / autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, già esonerati per il periodo 1.3 - 15.10.2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

è riconosciuto **l'esonero, per il periodo dall'1.1 al 30.6.2021, dal pagamento:**

- **del canone unico** introdotto dalla Finanziaria 2020, a decorrere dal 2021, in sostituzione della TOSAP / COSAP / imposta comunale sulla pubblicità / diritto sulle pubbliche affissioni / canone installazione mezzi pubblicitari / canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, D.lgs. n. 285/92, per le strade di pertinenza di Comuni e Province;
- **del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi** appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, **destinati a mercati** realizzati anche in strutture attrezzate, previsto, a decorrere dal 2021, dalla Finanziaria 2020.

È inoltre estesa fino al 31.12.2021 la possibilità di presentare, in via telematica, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico / ampliamento delle superfici già concesse al competente Ufficio, con allegata la sola planimetria e **senza applicazione dell'imposta di bollo**.

CONTRIBUTO RIDUZIONE CANONI LOCAZIONE (ART. 42 CO.8)

È prevista l'abrogazione dell'art. 1, commi da 381 a 384, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, riguardante il riconoscimento per il 2021 del contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili adibito ad uso abitativo, ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone del contratto di locazione.

Resta comunque in vigore l'analoga disposizione contenuta nell'art. 9-quater, DL n. 137/2020 che, a differenza della disposizione abrogata, fa riferimento ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA: DOCUMENTO INTERPRETATIVO N.7 OIC

Segnaliamo la pubblicazione da parte dell'OIC del **Documento Interpretativo n. 7** "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni" (versione definitiva), in cui sono analizzate le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.L. 104/2020 (c.d. decreto di agosto convertito dalla L.126/2020).

Il documento – che riguarda le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile – analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme che consentono (facoltà) la rivalutazione secondo la norma citata. Rivalutazione eseguibile nel limite massimo del **valore d'uso** o del **valore di mercato**.

Link al documento OIC

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/03/Documento-Interpretativo-7-Rivalutazioni.pdf>

Fra le precisazioni contenute nel documento dell'Organismo Italiano di contabilità è evidenziato:

- che per le immobilizzazioni materiali ed immateriali la società può eseguire la rivalutazione adottando tre distinte **modalità**: (i) rivalutazione sia del costo storico che del relativo fondo ammortamento; (ii) rivalutazione del solo costo storico; (iii) riduzione del fondo ammortamento;
- che la rivalutazione non comporta, di per sé, una modifica della vita utile ma che restano ferme le disposizioni dei principi contabili che prevedono l'aggiornamento della stima della vita utile in casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima;
- che nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione (2020) gli ammortamenti vanno calcolati sui valori non rivalutati (§17); **l'ammortamento sui maggiori valori decorre pertanto dall'esercizio successivo** (2021), anche ai fini fiscali ma solo nel caso di rivalutazione effettuata con pagamento dell'imposta sostitutiva (3%) nel qual caso l'imposta (debito tributario) va portata a diminuzione della riserva di rivalutazione (§ 19) senza dover rilevare imposte differite in considerazione del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti (§ 20); nel caso di eventuali cessioni la rivalutazione è però fiscalmente efficace solo dal 4° esercizio successivo (2024);
- nel caso di **rivalutazione solo civilistica** (senza il pagamento cioè dell'imposta sostitutiva), la rivalutazione determina invece l'insorgenza di una differenza temporanea fra valore contabile e valore fiscale con necessità di **rilevare pertanto le imposte differite** (Ires ed IRAP) da imputare contabilmente a riduzione della riserva di rivalutazione alla data di rivalutazione; dette imposte (fondo) è da "riversare" contabilmente negli esercizi successivi a seguito dell'ammortamento, della cessione o della successiva riduzione per perdita di valore (§23);
- che nel caso di immobilizzazioni che comprendono **beni separabili** occorre individuare distinti valori di rivalutazione: l'esempio sono il fabbricato e il terreno sottostante;
- che i **beni in leasing** possono essere rivalutati solo se già riscattati¹ in quanto solo in tal caso iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale;
- che possono essere rivalutati i **beni immateriali** ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico (le motivazioni del documento - § 7 - avvertono però che la rivalutazione dei beni immateriali tutelati, non iscritti nello stato patrimoniale, rileva ai fini civilistici non prendendo invece posizione sugli aspetti fiscali);
- che per i **marchi** il limite massimo di 20 anni della vita utile dei marchi può essere prolungato per ulteriori 20 nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica (questa possibilità, in deroga al paragrafo 71 dell'Oic 24, evita che l'intera rivalutazione sia ammortizzata in un arco temporale molto limitato, inferiore alla durata residua della tutela giuridica);

¹ Da intendersi nel bilancio al 31/12/2019, come precisato (in continuità con la precedente circolare 11/E/2009) dall'AdE al Telefisco 2021.

- che il **debito** relativo alle imposte sostitutive, versate in tre rate di pari importo, deve essere **attualizzato** (Oic 19) **se l'effetto** dell'attualizzazione **è rilevante**: in tal caso, l'effetto dell'attualizzazione è contabilizzato nella voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni;
- che le **imposte differite** relative alla **riserva (eventualmente) non affrancata** (ovvero senza pagare il 10%) possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità circa la distribuzione ai soci di detta riserva (§22).

Nel rinviare per maggiori dettagli all'analisi del documento dell'OIC, riportiamo, a seguire, l'esemplificazione (riferita al metodo 1) già fornita in occasione del nostro webinar sulle novità fiscali dello scorso 27 gennaio.

Esempio

Ipotesi rivalutazione costo storico e fondo ammortamento			Solo civilistica			Anche fiscale		
		ante riv		riv	SP post riv		riv	SP post riv
Costo storico (aliqu. 10%)	SP	1.000,00	D	538,46	1.538,46	D	538,46	1.538,46
Fondo compreso amm.to 2020	SP	350,00	A	188,46	538,46	A	188,46	538,46
<i>Residuo al 31/12/2020</i>		<i>650,00</i>		<i>350,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>350,00</i>	<i>1.000,00</i>
Riserva rivalutazione (netto i.s.)	SP		A	252,35	252,35	A	339,50	339,50
Debiti tributari (i.s)	SP		A		-	A	10,50	10,50
Fondo imposte differite	SP		A	97,65	97,65	A		-
(ipotesi no affrancamento)								
Calcoli								
Valore bene rivalutato		1.000,00						
importo lordo rivalutazione (saldo attivo lordo)		350,00		0,5385				
Imposta sostitutiva 3%		10,50		pagabile in 3 rate annue				
saldo netto di rivalutazione (fondo rivalutazione)		339,50		effetto patrimonializzazione senza affrancamento riserva				
imposta sostitutiva affrancamento saldo riv. 10%		35,00		pagabile in 3 rate annue				
saldo netto di rivalutazione con affrancamento		304,50		effetto patrimonializzazione con affrancamento riserva				
Risparmi con rivalutazione fiscale			importo	%				
risparmio maggiori ammort. 27,90% (24+3,9)		97,65	27,90%	lordo negli anni				
risparmio netto imposte (esclusa attualizzazione)		87,15	24,90%	SENZA AFFRANCAMENTO RISERVA (*)				
risparmio netto imposte (esclusa attualizzazione)		52,15	14,90%	CON AFFRANCAMENTO RISERVA				
N.B.								
Ammortamento dal 2021 (aliqu 10%)				153,85	anziché 100	153,85	anziché 100	
				indeducibile 53,85		deducibile 100%		
				reversal fondo 15,02				

(*) La distribuzione ai soci dell'eventuale riserva non affrancata (cioè in sospensione d'imposta senza il pagamento del 10%) determina il concorso al reddito imponibile del soggetto che ha effettuato la rivalutazione (con riconoscimento di un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva riferita al saldo attivi attribuiti) nonché dei soci; in caso di utilizzo per copertura perdite on è possibile la distribuzione di utili fino a quanto la riserva non sia reintegrata o ridotta con assemblea straordinaria (Risp. 2001/2002).

Proponiamo, infine, la seguente tavola comparativa delle differenze fra l'attuale legge di rivalutazione (introdotta dal decreto di agosto 2020) e la previgente legge della finanziaria 2020.

OGGETTO / ASPETTI		FINANZIARIA 2020	DECRETO AGOSTO
Beni rivalutabili ↓ materiali, immateriali (esclusi i beni merce”), partecipazioni immobilizzate		iscritti nel bilancio al 31.12.2018 e ancora presenti nel bilancio al 31.12.2019	iscritti nel bilancio al 31.12.2019 e ancora presenti nel bilancio al 31.12.2020
		per categorie omogenee	singoli beni
Rilevanza		civilistica → SI	civilistica → SI
		fiscale → SI (obbligo)	fiscale → NO (facoltà)
Riconoscimento fiscale maggiori valori	ammortamento	dal terzo esercizio successivo (2022)	dall'esercizio successivo (2021)
	plus /minusvalenze	dal quarto esercizio successivo (2023)	dal quarto esercizio successivo (2024)
Imposta sostitutiva riconoscimento fiscale rivalutazione		12% beni ammortizzabili 10% beni non amm.li	3%
Imposta sostitutiva affrancamento saldo attivo		10%	10%
Versamento imposta sostitutiva		max 3 rate per importi fino a € 3.000.000 max 6 rate per importi superiori a € 3.000.000	max 3 rate

AUTOTRASPORTATORI: ISTANZA ENTRO IL 30/4/2021 PER IL CREDITO D'IMPOSTA SUI CONSUMI DI GASOLIO I TRIMESTRE 2021

La disciplina relativa al credito d'imposta sui consumi di gasolio¹ dispone che l'istanza per il recupero del beneficio venga presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Grazie all'inserimento del comma 13-ter all'art. 3 in sede di conversione del D.L. n. 16/2012², viene eliminata la previsione di decadenza dal riconoscimento del beneficio per la presentazione della richiesta oltre i termini prescritti. Di conseguenza, le predette scadenze non assumono carattere di perentorietà.

Per il **primo trimestre 2021**, il termine di presentazione della richiesta scade il prossimo **30 aprile 2021**.

Fattispecie di veicoli interessati dal 1/1/2021 - novità

L'ambito di applicazione del credito d'imposta sui consumi di gasolio per autotrazione nel settore del trasporto **riguarda i veicoli di categoria almeno Euro 5**, essendoci l'esclusione dall'agevolazione per i veicoli di categoria Euro 4 o inferiore³ dal 1° gennaio 2021.

L'Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 4/D del 3/2/2016 ha fornito dei chiarimenti in merito alle varie forme negoziali di disponibilità giuridica degli autoveicoli utilizzate per fruire dell'agevolazione sul consumo di gasolio per autotrazione, prevedendo nell'istanza l'indicazione - nel quadro A-1 - del titolo giustificativo del possesso per ciascun mezzo indicato, per maggiori informazioni si rinvia all'articolo del notiziario di Apindustria n. 9/2016.

https://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/FISCALE/16_9_bonus_autotrasportatori_2016_integrazioni.pdf

¹ Nel notiziario Apindustria n. 3/2012 sono state illustrate le modifiche introdotte a partire dal 2012 riguardanti il credito d'imposta sui consumi di gasolio.

² Il comma 13-ter dell'art. 3 del D.L. n. 16/2012 comporta la modifica dell'art. 3 co. 1, del D.P.R. n. 277/2000.

³ La nuova esclusione è disposta dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 630 (legge di bilancio 2020).

Si rammenta di seguito le precedenti restrizioni intervenute per categoria di veicoli:

- categoria euro 3 o inferiore a decorrere dal 1° ottobre 2020, Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020);
- categoria euro 2 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2016, Legge 2018/2015 (Legge di stabilità 2016);
- categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015, Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Entità del beneficio I trimestre 2021

L'Agenzia delle Dogane con la nota 94008/RU del 30/3/2021 precisa che l'entità del beneficio riconoscibile, per effetto della variazione dell'aliquota dell'accise e dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, risulta pari a **euro 214,18¹** per mille litri di prodotto (0,21418 €/l), in relazione ai **consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021**.

Aventi diritto

Possono accedere al beneficio solamente i seguenti soggetti:

- **gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate:**
 - iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori conto terzi;
 - muniti di licenza per l'autotrasporto in conto proprio e iscritti nell'apposito elenco;
 - stabiliti in altri stati membri della UE in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina europea per l'esercizio dell'attività di autotrasporto;
- gli esercenti l'attività di trasporto di persone² quali:
 - gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
 - le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale e in ambito comunitario di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 285, al citato decreto legislativo n. 422 del 1997 e al Regolamento CE n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009;
 - gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

La nota n. 45963 del 20/4/2012 dell'Agenzia delle Dogane precisa che l'agevolazione in esame si estende anche ai consumi di gasolio derivanti dall'azionamento di **attrezzature speciali permanentemente** installate su **autoveicoli adibiti a particolari trasporti**, essendo le stesse *"necessariamente complementari alla funzione unitaria di trasporto merci"*.

Quindi, queste speciali attrezzature sono ritenute essenziali per l'espletamento dell'attività esercitata dall'autoveicolo in quanto completano durante il tragitto il ciclo produttivo dei materiali (furgoni frigoriferi, betoniere ecc). Il beneficio spetta a condizione che le categorie di esercenti trasporto merce siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 2, del DPR n.

277/2000³ e che gli autoveicoli destinati a trasporti speciali summenzionati siano di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

La recente nota n. 74668/RU del 12/3/2020 ha chiarito ai fini del riconoscimento del beneficio che:

¹ Arrotondamento dell'aliquota ai sensi dell'art.4-ter D.L. n.193/2016. Lo stesso articolo introduce l'art. 24-ter intitolato "Gasolio commerciale" al D.Lgs. n. 504/95 e il punto 4-bis dell'allegata Tabella A.

² Sono esclusi dal beneficio gli esercenti l'attività di noleggio con conducente (Nota RU 56089 del 12/05/2017).

³ Che recita: *"per «esercenti le attività di autotrasporto merci» si intendono le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate «esercenti nazionali», nonché le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92, d'ora in avanti denominate «esercenti comunitari»".*

- i semirimorchi/rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione, costituiscono un complesso veicolare unitariamente considerato;
- il semirimorchio/rimorchio classificato come furgone isotermico con gruppo frigorifero permanentemente installato, il gasolio prelevato dal serbatoio autonomo e consumato dal distinto motore ausiliario asservito al funzionamento dell'impianto refrigerante rientra nel beneficio in quanto mantiene la temperatura idonea alla conservazione delle merci durante il trasporto;
- a condizione che tali mezzi siano essere trainati da autoveicoli (trattore/motrice) rientranti nelle categorie ammesse all'agevolazione.

Sono, quindi, esclusi dal beneficio i semirimorchi privi di motori autonomamente azionati.

Si sottolinea che il riconoscimento del credito di imposta in esame spetta anche ad altre figure negoziali in presenza di particolari fattispecie di disponibilità giuridica degli autoveicoli, per approfondimenti si rinvia al notiziario n. 9 del 15/07/2016.

Termini per la fruibilità del credito

Per effetto della modifica apportate all'art. 4, co. 3, D.P.R. n. 277/2000, il limite temporale di fruizione del credito mediante l'istituto della compensazione è il **31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il diritto stesso**.

Inoltre, dal termine di cui sopra (31/12 dell'anno successivo in cui è sorto il diritto al credito) decorrono i sei mesi per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro dell'eventuale eccedenza non utilizzata in compensazione entro i termini previsti.

Nello specifico, le date da considerare per il recupero dell'agevolazione in esame, riferite ai consumi di gasolio per autotrazione del periodo **GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021**, sono:

- 30/04/2021 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA;
- 31/12/2022 – TERMINE ULTIMO PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE;
- 30/06/2023 – TERMINE (perentorio) PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO DELL'ECCEDENZA NON FRUITA IN COMPENSAZIONE.

Modalità di utilizzo del credito in compensazione

Nel caso in cui il contribuente scelga l'utilizzo in compensazione, il **codice tributo** da utilizzare per la fruizione del credito d'imposta nel modello F24 è **"6740"** - CREDITO D'IMPOSTA - AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI".

La RM. n. 39/E del 20/4/2015, aggiornando le istruzioni già fornite con la RM. 133/E del 30/4/2002, precisa che in corrispondenza del **codice tributo "6740"** del modello F24:

- nel campo **"rateazione / regione / prov / mese-rif"** va indicato il numero della rata nel formato "NNRR" di cui "NN" rappresenta il **trimestre solare di riferimento¹**, mentre "RR" **l'anno di consumo del gasolio** di riferimento (ad esempio, "0116" per il periodo gennaio – marzo 2016);
- nel campo **"anno di riferimento"** va indicato, nel formato "AAAA", l'anno di **presentazione della dichiarazione** di riferimento.

Si ricorda che fino al 24/4/2015, nel modello F24 doveva, invece, essere indicato solamente l'anno nel quale si effettuava la compensazione².

¹ In particolare, per ciascun trimestre solare si dovrà indicare come periodo il carattere:

Gennaio – marzo = **01**; aprile – giugno = **02**; Luglio – settembre = **03**; Ottobre – dicembre = **04**.

² Anno di riferimento da indicare coincidente con l'anno di utilizzo in compensazione come precisato nella la RM. n. 133/E del 30/4/2002 istitutiva del codice tributo 6470. Lo stesso comunicato stampa del 24/1/2012 dell'Agenzia delle entrate richiamando la citata RM ebbe a chiarire che sia per il credito riconosciuto per i consumi gasolio effettuati nel 2011 che per quello relativo ai consumi effettuati nel 2012 e compensati entro il 31/12/2012, si doveva utilizzare lo stesso codice tributo indicando come anno di riferimento lo stesso anno "2012" cioè l'anno di utilizzo.

Ulteriori precisazioni:

- nel caso di opzione per la fruizione in compensazione con F24, sarà necessario attendere un periodo di almeno 60 gg dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Dogane (considerare, quindi, la data della ricevuta di ritorno della raccomandata) trascorso il quale, se non si riceve il provvedimento di diniego, il credito si intende spettante e potrà essere utilizzato;
- ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR n. 277/2000, i soggetti che hanno richiesto la fruizione mediante **compensazione** con F24 dovranno utilizzare il credito maturato entro la fine dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto (quindi, con riferimento a quanto in oggetto, **entro il 31/12/2022**). Si suggerisce di utilizzare, se possibile, per intero il credito di ogni istanza, in caso contrario è consigliabile esporre nel mod. F24 l'utilizzo del credito in più righe, ognuno dei quali riferito ad una specifica istanza. L'eventuale **eccedenza non utilizzata**, entro tale data, potrà essere chiesta a rimborso presentando apposita istanza all'Agenzia delle Dogane competente territorialmente **entro e non oltre il 30/06/2023**¹.
- per effetto della modifica contenuta nell'art. 61, co. 2, D.L. n. 1/2012, relativamente al credito derivante dai consumi di gasolio per autotrazione e solamente per questa tipologia di credito di imposta, sono state abrogate le limitazioni previste dall'art. 1, co. 53 della Legge n. 244/2007². Tali crediti sono, quindi, liberamente utilizzabili in compensazione anche per importi superiori al limite annuale di euro 250.000, rimane, comunque, l'obbligo di indicarli nel Quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi;
- in caso d'indebiti utilizzi di somme in compensazione, le stesse saranno recuperate con applicazione dell'indennità di mora e degli interessi calcolati dal momento in cui si è usufruito delle somme medesime, secondo le modalità previste dagli artt. 2 e 3 del Testo Unico dell'Accise (DPR. n. 504/1995)³ nonché saranno effettuate le opportune comunicazioni all'Agenzia delle Entrate ai fini di una eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997;
- il beneficio in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte Irpef/Ires ed Irap.

Determinazione dei consumi

Si ricorda che, per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, sono tenuti a documentare i consumi di gasolio per autotrazione effettuati e indicati nella domanda di fruizione del beneficio **unicamente mediante le relative fatture di acquisto**.

Si precisa che con la nota n. 64837/RU del 7/6/2018 l'Agenzia delle Dogane ha confermato obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, **dell'indicazione nella fattura elettronica della targa del**

¹ In questo specifico caso, secondo quanto afferma l'Agenzia delle Dogane, la mancata presentazione dell'istanza di rimborso relativa all'eccedenza del credito non utilizzata in compensazione entro il predetto termine comporta la perdita del credito residuo (Risoluzione delle Dogane n. 4/D del 7/12/2005).

² L'art. 61, comma 2, D.L. n. 1/2012 prevede che "a partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244". In generale, la disposizione prevista dall'art. 1, co. 53 della Legge n. 244/2007 stabilisce la soglia massima di utilizzo annuale dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazione concesse alle imprese, in compensazione di Euro 250.000, da indicare nell'apposito Quadro RU della dichiarazione dei redditi (Unico). L'eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione per l'intero importo, oltre il termine previsto dalle singole leggi istitutive delle agevolazioni medesime, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata. Si sottolinea che le compensazioni effettuate per importi eccedenti il limite di 250.000 euro si considerano non avvenute con le conseguenti ripercussioni sanzionatorie derivanti dall'indebita compensazione operata.

³ Si precisa che:

- l'indennità di mora è pari al 6 per cento, riconducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza;
- gli interessi si quantificano in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.

veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti¹. Inoltre, si suggerisce di allegare all'istanza l'elenco dei documenti attestanti l'acquisto di carburante².

Dalla lettura del D.P.R. n. 277/2000, normativa che disciplina l'agevolazione in commento, si evince una stretta relazione tra litri consumati e la fatturazione dei medesimi a seguito della fornitura di prodotto, facendo desumere che per prodotto consumato si debba considerare la quantità di prodotto fornito indicato specificatamente nelle fatture di acquisto.

Al riguardo, con la nota n. 45963 del 20/4/2012 dell'Agenzia delle Dogane viene definitivamente chiarito che la misura del recupero dell'accise va calcolata sul gasolio fornito, in considerazione che il peso economico dell'accise stessa grava sul trasportatore nel momento in cui lo stesso viene consegnato. Pertanto, ai fini della compilazione dell'istanza, **il momento della effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il criterio per imputare i consumi nel periodo di riferimento dell'istanza e per calcolare correttamente il credito spettante**³.

È molto importante, ai fini della determinazione dei consumi che il momento di effettuazione della fornitura sia documentato da fattura immediata oppure da bolle di consegna o di documenti analoghi emessi dal gestore dell'impianto. Nello specifico, per le cessioni per le quali è stato emesso documento di consegna o di trasporto, è ammessa la possibilità di raggruppare in unico documento tutte le consegne effettuate nel corso del mese solare e di consegnare/spedire la fattura entro il giorno 15 del mese successivo (cd. fattura differita).

Nella prassi, può accadere che, al momento della presentazione dell'istanza, l'interessato non abbia ancora ricevuto la fattura differita, in tal caso, potrà redigere l'istanza imputando i consumi correttamente nel periodo solare di pertinenza sulla base dei documenti in possesso che evidenzino la data dell'acquisto, i dati identificativi dell'acquirente, la qualità e quantità del prodotto fornito ed il corrispettivo pagato. Tale semplificazione procedimentale è usufruibile a condizione che il richiedente del beneficio indichi nell'istanza di riservarsi di inviare una successiva comunicazione integrativa che riporti gli estremi di tutte fatture riferite al trimestre solare specificando quelle pervenute dopo la presentazione dell'istanza. La suddetta comunicazione deve essere trasmessa prima della scadenza del termine di presentazione della richiesta di recupero dell'agevolazione relativa al trimestre solare successivo.

Determinazione della percorrenza (km percorsi)

A decorrere dal 2020, a seguito dell'introduzione del nuovo limite quantitativo massimo pari a:

1 litro di gasolio consumato per 1 chilometro percorso

da applicarsi per ciascun veicolo agevolabile.

Di conseguenza, l'importo del credito ammissibile viene ora determinato sulla base di due parametri, non solo dai litri consumati/riforniti, ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre. Con la n. 74668/RU del 12/3/2020, le Dogane hanno precisato che quest'ultimo parametro "**chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento**", da indicare nella nuova colonna del quadro A-1, risulta dalla differenza tra:

¹ Nota n. 64873/RU del 7/6/2018 precisa che "*Permane inalterata l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura, quantunque emessa in forma elettronica, della targa del veicolo non essendo mutata la disciplina di attuazione dell'impiego agevolato in esame*".

² Come da indicazione per "vie brevi" dall'Agenzia delle Dogane di Vicenza.

³ Ad esempio, per l'istanza relativa al III trimestre 2012, il credito di imposta spettante per il gasolio fornito il 6/8/2012 risultava pari ad euro 0,20998609 per litro di prodotto, e non, invece, la maggiore misura in vigore dall'11/8/2012.

il valore registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione	<i>meno</i>	e quello registrato alla fine del trimestre precedente
Qualora l'inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l'inizio e/o la fine del trimestre, vanno indicati i chilometri percorsi nel periodo effettivo di possesso.		

Non va più riportato il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre, dato che può essere comunque richiesto dall'Ufficio delle Dogane.

Per i mezzi speciali, in luogo del dato sulla percorrenza, vanno riportate **le ore di funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata nel trimestre solare di riferimento**, registrate dal contaore di cui è dotato l'impianto speciale, così determinate dalla differenza tra:

le ore registrate dal contaore all'inizio del periodo oggetto di dichiarazione	<i>meno</i>	e quello registrato alla fine del trimestre precedente
Qualora l'inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l'inizio e/o la fine del trimestre, vanno indicati le ore di funzionamento nel periodo di effettivo possesso.		

Nel caso in cui il mezzo sia sprovvisto di contaore, è necessario darne comunicazione al competente ufficio delle Dogane, al fine di adottare un sistema di rilevazione anche indiretta dei consumi fino alla sua installazione.

Documentazione

La Dogana di Vicenza consiglia di allegare alla domanda, nel caso di presentazione della prima istanza dell'agevolazione in esame, la seguente documentazione:

1. carte di circolazione dei mezzi aventi diritto all'agevolazione, incluse quelle dei semirimorchi/rimorchi unitamente agli eventuali attestati (ad esempio, certificati ATP) o altra idonea documentazione;
2. contratto di leasing o altro titolo di possesso del veicolo;
3. contratto di appalto per le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale (ad esempio, scuolabus);
4. licenza di autotrasporto, nel caso di trasporto conto proprio;
5. autorizzazione comunale nel caso di distributore di carburante ad uso privato (capacità uguale od inferiore al 10 metri cubi);
6. atti societari nel caso di operazioni straordinarie (conferimento, fusione ecc.) che comportino il trasferimento dell'impresa titolare dei requisiti per la fruizione del credito o del credito d'imposta medesimo.

Predisposizione di uno **specifico prospetto trimestrale**¹, da esibire su richiesta, recante le seguenti informazioni **per ciascun semirimorchio / rimorchio**:

- targa;
- capacità del serbatoio;
- lettura del contatore registrata alla fine del trimestre solare;
- targhe dei trattori / unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre;
- per i semirimorchi / rimorchi oggetto di servizi di traino da parte di veicoli di terzi.

Altresì, la stessa Dogana precisa che nell'ipotesi in cui la citata documentazione sia stata precedentemente trasmessa, si dovrà indicare, mediante specifica dichiarazione, gli estremi dell'istanza contenente i summenzionati allegati. Inoltre, in caso di variazione del parco veicoli interessati dal beneficio (acquisti/acquisizioni, riscatti, vendite/cessioni ecc.) si dovrà trasmettere la relativa documentazione (fattura di acquisto/vendita, contratti di leasing o altro, nuove carte di circolazione, ecc.).

¹ Precisazione contenuta nella nota n. 74668/RU del 12/3/2020.

Redazione e presentazione dell'istanza

Ai fini della restituzione in denaro o l'utilizzo in compensazione del predetto beneficio fiscale è necessario presentare istanza al competente Ufficio delle Dogane¹, utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane recante l'indicazione del periodo di riferimento: "**1° GENNAIO – 31 MARZO 2021**". Considerata la cadenza trimestrale delle istanze, si suggerisce l'utilizzo del software predisposto dall'Agenzia delle Dogane dato che consente di recuperare, dal file relativo alla dichiarazione del periodo precedente, i dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché le targhe dei mezzi interessati dall'agevolazione².

L'istanza redatta in forma cartacea, completa di allegati ed unitamente ai dati (file con estensione .DIC) **su supporto informatico**³ - CD-ROM, DVD, pendrive USB – dovrà essere debitamente sottoscritta ed accompagnata da un documento di identità del richiedente, nonché, essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo posta⁴ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il **30/4/2021**.

Inoltre, è ammessa la possibilità di inviare l'istanza anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. In questo caso, gli interessati devono essere in possesso delle credenziali-abilitazione per l'utilizzo del servizio, di conseguenza, l'istanza cartacea ed il relativo supporto informatico non dovranno essere inviati, dato che risultano trasmessi direttamente dal contribuente stesso con la modalità telematica. Nel caso di comunicazioni successive all'invio del telematico, sarà necessario indicare come riferimento il numero di registrazione indicato nell'esito dell'invio telematico, non il codice assegnato al file⁵ e non essendo possibile inoltrare telematicamente gli allegati (carte di circolazione, elenco fatture, ecc.), questi dovranno essere inviati alla dogana competente con altre modalità.

AVVERTENZA

Infine, si sottolinea che la richiesta di fruizione del credito di imposta in commento ha valore di **dichiarazione sostitutiva di atto notorietà**, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR N.445/2000. Pertanto, nel caso in cui la medesima contenga dichiarazioni infedeli o mendaci saranno applicabili, oltre alla decadenza dei benefici ottenuti, le sanzioni penali specificatamente previste.

Modalità di compilazione quadro A

Con l'art. 8 del D.L. n. 124/2019 viene introdotto, **un limite quantitativo massimo all'importo rimborsabile pari a:**

- **1 litro di gasolio consumato**, da ciascun veicolo agevolabile,
- **per ogni chilometro percorso**.

La disposizione si applica ai consumi di gasolio effettuati dal 1° gennaio 2020.

Operativamente, questo nuovo parametro ha comportato la modifica del quadro A dell'istanza, con l'inserimento di due nuove colonne e commentate nel paragrafo dedicato alla determinazione dei Km percorsi.

¹ La competenza territoriale per la provincia di Vicenza è **la Dogana di Vicenza**.

² Per maggiori dettagli si rinvia al "Manuale utente" pubblicato insieme al software.

³ L'istanza priva del supporto informatico sarà considerata irregolarmente presentata, causando l'interruzione del procedimento del riconoscimento del credito (nota 74668/RU del 12/3/2020);

⁴ Con riferimento alla competenza territoriale della Dogana di Vicenza, la documentazione può essere trasmessa a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: **DOGANA DI VICENZA – Area Gestione tributi - rimborsi e riaccrediti autotrasporto – Via delle Fornaci, 23 - 36100 VICENZA**, oppure utilizzando il servizio di posta certificata PEC al seguente indirizzo: dogane.vicenza@pec.adm.gov.it

Per l'individuazione dell'Ufficio delle Dogane competente si rinvia al sito:

<https://www.adm.gov.it/portale/agenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/uffici-dogane>.

⁵ Precisazione segnalata per "vie brevi" dall'Agenzia delle Dogane di Vicenza.

QUADRO A-1 AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI CON MASSA MASSIMA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 7,5 T AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE								
TARGA ⁽¹⁾	TITOLO DI POSSESSO ⁽²⁾	DATA INIZIO POSSESSO ⁽³⁾	DATA FINE POSSESSO ⁽⁴⁾	NUMERO FATTURE ⁽⁵⁾	MEZZI SPECIALI ⁽⁶⁾	LITRI CONSUMATI ⁽⁷⁾	KM PERCORSI (H MEZZO SPECIALE) ⁽⁸⁾	IMPORTO (Euro) ⁽⁹⁾

Compilazione del quadro A-1

Colonna	Dati da indicare	Note
TARGA	Targa di ciascun veicolo rifornito, dotato di motore e serbatoio normale nonché di contachilometri (ad esempio, trattore, unità motrice)	Non vanno indicati i dati dei semirimorchi / rimorchi – essendo indicati nel Prospetto dedicato a parte
TITOLO DI POSSESSO	"A" Proprietà "B" Locazione con facoltà di compera (leasing) "C" Locazione senza conducente "D" Usufrutto "E" Acquisto con patto di riservato dominio "F" Comodato senza conducente. Solo per le attività di trasporto persone da enti ed imprese - Vedi nota.- "G" Altre convenzioni Per approfondimenti si rinvia al seguente link https://www.apindustria.vi.it/images/articoli_web/FISCALE/16_9_bonus_autotrasportatori_2016_integrazioni.pdf	Lettera F soggetti: Enti pubblici/ imprese pubbliche locali, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale / regionale / locale / in ambito comunitario
DATA INIZIO POSSESSO	Data di inizio del possesso del veicolo Formato GG/MM/AAAA	Se non indicato si intende data di inizio trimestre
DATA FINE POSSESSO	Data di fine del possesso del veicolo Formato GG/MM/AAAA	Se non indicato si intende data di fine trimestre
N° FATTURE	Numero totale delle fatture per ogni autoveicolo	Dato facoltativo
MEZZI SPECIALI	Per i semirimorchi / rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzatura permanentemente installate, alimentate motori e serbatoi autonomi va indicato uno dei seguenti codici: "0" = No mezzo speciale "1" = Gruppi refrigeranti (veicolo dotato di motore ausiliario e serbatoio autonomo) "2" = Sistemi pneumatici di carico/scarico delle merci (veicolo attrezzato con motore ausiliario e serbatoio	Per l'esercente trasporto merci possessore di tali mezzi speciali ed intestatario delle fatture di acquisto del relativo gasolio Caso ricorrente: Semirimorchio /rimorchio classificato come furgone isotermico con gruppo frigorifero permanente

	autonomo)	
LITRI CONSUMATI	Litri effettivamente riforniti nel periodo, documentati da fatture elettroniche	
KM PERCORSI	KM effettivamente percorsi nel periodo (differenza delle letture contachilometri nel periodo) Per il mezzo speciale, ore di funzionamento dell'attrezzatura registrate dal contaore di cui è dotato l'impianto speciale – Non sono ammessi dati di altra natura -	Si rinvia alla lettura del paragrafo dedicato

INFORMAZIONI

... A PORTATA DI CLICK

Nel ns. sito internet www.apindustria.vi.it > fiscale > Approfondimenti > Credito d'imposta gasolio è disponibile la seguente documentazione:

- Nota dell'Agenzia delle Dogane 94008/RU del 30/3/2021 entità del rimborso;
- Nota dell'Agenzia delle Dogane 74668/RU del 12/3/2020 Nuova modalità di compilazione quadro A;
- RM. n. 39/E del 20/4/2015 e 57015/RU del 14/5/2015 - Modalità di compilazione F24;
- Software ministeriale per la compilazione elettronica del modello di fruizione del beneficio;
- Istanza di rimborso di quanto eventualmente non compensato per decorrenza dei termini;
- Estratto notiziario n. 3/2012 del 15/3/2012 e n. 9/2016 del 15/9/2016.

Allegato: Frontespizio istanza aggiornata al 6-4-2021

 ADM L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI	UFFICIO ⁽¹⁾																																	
RIDUZIONE DELL'ALiquOTA DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE																																		
1) Art.24-ter Decreto Legislativo n.504/95, Punto 4-bis Tabella A																																		
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - artt. 47 e 48 del DPR 28.12.2000 n.445)																																		
PERIODO DI RIFERIMENTO ⁽²⁾		1 GENNAIO - 31 MARZO 2021																																
Presentata, sotto la propria responsabilità, dal sig. ⁽³⁾ S																																		
C.F. ⁽⁴⁾ nella qualità di ⁽⁵⁾ 																																		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">IMPRESA : Denom. ⁽⁶⁾</td> <td style="width: 35%; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 15%;">P. IVA ⁽⁷⁾</td> <td style="width: 35%; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Tipo esercente ⁽⁸⁾</td> <td colspan="3" style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Sede legale: ⁽⁹⁾</td> <td>Provincia Comune Indirizzo </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Sede amm.: ⁽¹⁰⁾</td> <td>Provincia Comune Indirizzo </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Codice attività ⁽¹¹⁾</td> <td colspan="3" style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Esercente: ⁽¹²⁾</td> <td>nazionale ☐ comunitario ☐</td> <td>Autotrasporto merci: ⁽¹³⁾</td> <td>conto proprio ☐ conto terzi ☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Estremi licenza / iscrizione albo trasportatori / codice ident. esercente comunitario ⁽¹⁴⁾</td> <td colspan="2" style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Numero allegati :</td> <td>certificati di immatricolazione ⁽¹⁵⁾ </td> <td>titoli di possesso ⁽¹⁶⁾</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>			IMPRESA : Denom. ⁽⁶⁾		P. IVA ⁽⁷⁾		Tipo esercente ⁽⁸⁾				Sede legale: ⁽⁹⁾	Provincia Comune Indirizzo 			Sede amm.: ⁽¹⁰⁾	Provincia Comune Indirizzo 			Codice attività ⁽¹¹⁾				Esercente: ⁽¹²⁾	nazionale ☐ comunitario ☐	Autotrasporto merci: ⁽¹³⁾	conto proprio ☐ conto terzi ☐	Estremi licenza / iscrizione albo trasportatori / codice ident. esercente comunitario ⁽¹⁴⁾				Numero allegati :	certificati di immatricolazione ⁽¹⁵⁾ 	titoli di possesso ⁽¹⁶⁾	
IMPRESA : Denom. ⁽⁶⁾		P. IVA ⁽⁷⁾																																
Tipo esercente ⁽⁸⁾																																		
Sede legale: ⁽⁹⁾	Provincia Comune Indirizzo 																																	
Sede amm.: ⁽¹⁰⁾	Provincia Comune Indirizzo 																																	
Codice attività ⁽¹¹⁾																																		
Esercente: ⁽¹²⁾	nazionale ☐ comunitario ☐	Autotrasporto merci: ⁽¹³⁾	conto proprio ☐ conto terzi ☐																															
Estremi licenza / iscrizione albo trasportatori / codice ident. esercente comunitario ⁽¹⁴⁾																																		
Numero allegati :	certificati di immatricolazione ⁽¹⁵⁾ 	titoli di possesso ⁽¹⁶⁾																																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">1) Dal 1 gennaio al 31 marzo</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">Litri consumati agevolabili: ⁽¹⁷⁾</td> <td style="width: 35%; text-align: center;">Importo a credito (Euro): ⁽¹⁸⁾</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>TOTALE ⁽¹⁹⁾</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>				1) Dal 1 gennaio al 31 marzo	Litri consumati agevolabili: ⁽¹⁷⁾	Importo a credito (Euro): ⁽¹⁸⁾				TOTALE ⁽¹⁹⁾																								
1) Dal 1 gennaio al 31 marzo	Litri consumati agevolabili: ⁽¹⁷⁾	Importo a credito (Euro): ⁽¹⁸⁾																																
TOTALE ⁽¹⁹⁾																																		
Modalità prescelta di fruizione del credito: - Compensazione ai sensi dell'art.17 decreto legislativo n° 241/97 (Mod. F24) ⁽²⁰⁾ ☐																																		
- Rimborso: Coord. Bancarie europee: ⁽²¹⁾ IBAN BIC ☐																																		
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri: ⁽²⁴⁾ A-1 ☐ B ☐ C ☐																																		
PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO 		Il dichiarante si impegna a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati. Dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore. Con la firma del presente modulo, autorizzo il trattamento dei dati personali, che verranno utilizzati dagli addetti per l'erogazione del beneficio richiesto e per i relativi controlli fiscali. Data Firma del dichiarante																																

CODICE TRIBUTO FONDO PERDUTO SOSTEGNI

Con risoluzione AdE n. 24/E del 12/4/2021 (vedi allegato) è stato istituito il **codice tributo 6941** utilizzabile in F24 da chi ha scelto la fruizione del nuovo contributo, introdotto dall'articolo 1 del DL 41 del 22/03/2021 (vedi Apiweekly 202103N5)¹, in modalità credito d'imposta invece del tradizionale bonifico (scelta consigliata)². Si ricorda che il contributo in questione spetta (a prescindere dal codice Ateco) ai soggetti con calo medio del fatturato 2020 non inferiore al 30% del calo medio 2019 e che le istanze (telematiche) vanno presentate **dal 30/3/2021 al 28/5/2021** compresi. Per la fruizione può essere chiesto il bonifico sul proprio conto corrente oppure (novità) la concessione nella formula del credito d'imposta.

La scelta "irrevocabile"

Ricordiamo che la **scelta** fra **bonifico** o **credito d'imposta** va effettuata nell'istanza e che è irrevocabile dopo il riconoscimento del contributo.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , tramite accredito su conto corrente	☐
	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , sotto forma di credito d'imposta	☐
IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente	

Nel caso di scelta per il credito d'imposta l'utilizzo in compensazione va effettuato **esclusivamente** tramite **i servizi telematici dell'AdE³** (no home banking) utilizzando il codice tributo **6941** nella colonna importi a credito della sezione Erario⁴. L'assegnazione del credito ed il **relativo importo** è **verificabile** nell'apposita sezione del **proprio cassetto fiscale** (Crediti Iva – agevolazioni utilizzabili) di cui si consiglia la consultazione prima dell'utilizzo.

Restituzione bonus indebitamente percepito o fruito

Con la medesima risoluzione l'AdE ha anche istituito i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo (8128) in tutto o in parte non spettante, degli interessi (8129) e della sanzione (8130). Il (ri)versamento in tale ipotesi va effettuato con modello F24 Elide (quindi senza possibilità di usare crediti in compensazione). Si evidenzia che la risoluzione conferma che la **sanzionabilità** della fruizione indebita ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del D.Lgs 471/97 ovvero nella **misura prevista per l'utilizzo di crediti inesistenti** (100-200%)⁵, salve le riduzioni per applicazione del ravvedimento operoso.

Segue testo risoluzione

¹ https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8539:covid-19-fondo-perduto-art-1-dl-1-2021-decreto-sostegni&catid=428&Itemid=246

² Laddove spettanti l'AdE ha già erogato i bonifici in tempi rapidissimi (fra giovedì 8 e venerdì 9 aprile sono arrivati i bonifici delle istanze presentate i primi giorni di apertura del canale).

³ L'utilizzo delle soluzioni F24 Internet o Entratel consente lo scarto del modello F24 con utilizzi del credito in misura superiore all'importo attribuito e/o già fruito.

⁴ Per espressa previsione della norma alla compensazione non si applicano le soglie del plafond massimo generale (€ 700.000) né di quello speciale dei crediti da RU (€ 250.000) né il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti superiori a € 1.500.

⁵ E non nella più mite sanzione (30%) prevista per i versamenti omessi o l'utilizzo di crediti spettanti ma non fruibili.

RISOLUZIONE N. 24/E

*Roma, 12 aprile 2021*

OGGETTO: *Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo non spettante*

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede il riconoscimento di "(...) un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario", nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 1.

In proposito, il comma 7 del citato articolo 1 prevede che *"In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate."*

Ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo di cui trattasi.

In particolare, al punto 6.1 del richiamato provvedimento del 23 marzo 2021 è stabilito che:

- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;

- il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione **“ERARIO”**, esclusivamente in corrispondenza della colonna *“importi a credito compensati”*.

Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato **“AAAA”**.

L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione *“Cassetto fiscale”*, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link *“Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”*; nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello *“F24 Versamenti con elementi identificativi”* (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”;**
- **“8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”;**

- **“8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.**

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, indicando:

- nella sezione **“CONTRIBUENTE”**, nei campi *“codice fiscale”* e *“dati anagrafici”*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione **“ERARIO ED ALTRO”**, sono indicati:
 - nel campo *“tipo”*, la lettera *“R”*;
 - nel campo *“elementi identificativi”*, nessun valore;
 - nel campo *“codice”*, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8128, 8129 oppure 8130);
 - nel campo *“anno di riferimento”*, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato *“AAAA”*;
 - nel campo *“importi a debito versati”*, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

IMPOSTA DI BOLLO SU FE: NUOVA PROCEDURA E NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

Come già anticipato nel corso webinar di gennaio sulle novità fiscali 2021, con apposito Decreto dal 1/1/2021 sono stati **nuovamente modificati i termini di versamento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche** - contenenti importi "non soggetti ad IVA" di ammontare superiore a € 77,47. Rimangono invariate le modalità di pagamento utilizzabili, a scelta del contribuente, tramite l'addebito diretto sul c/c bancario/postale o l'utilizzo del modo. F24¹.

Con successivo Provvedimento Ae n. 34985/2021 del 4/2/2021 viene data attuazione al DM del 4/12/2020 definendo le disposizioni operative per l'implementazione della **nuova procedura automatizzata per l'assolvimento dell'imposta di bollo** su fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle entrate. Di conseguenza sono state aggiornate le funzionalità relative alla consultazione e all'integrazione/variazione dei dati, da parte del soggetto Iva, per la quantificazione del tributo da versare.

Nuova procedura automatizzata per l'assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

In data 14/4/2021, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato, nel proprio sito internet la Guida "Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche", in prossimità della prima messa a disposizione degli Elenchi - Elenco A ed Elenco B - nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi - sezione "Home Consultazione" - servizio di "[Pagamento imposta di bollo](#)".

La Guida fornisce delle indicazioni operative di interesse in merito alle novità 2021 che caratterizzano l'assolvimento dell'imposta di bollo su FE con la nuova procedura automatizzata.

Si evidenziano di seguito gli aspetti salienti e si rinvia per approfondimento alla Guida dell'Agenzia delle entrate di seguito allegata.

Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del cedente/prestatore (o dell'intermediario delegato), due distinti elenchi:

- il primo - "**Elenco A**" - non modificabile, riguarda le fatture elettroniche emesse e inviate al Sistema di Interscambio (SdI) che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- il secondo - "**Elenco B**" - **modificabile** da parte del contribuente, contiene le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 ed inviate al SdI, che non indicano l'assolvimento dell'imposta di bollo, nonostante che per obbligo siano soggette all'imposta stessa.

Si evidenzia che l'Elenco B viene predisposto grazie alle indicazioni riportate nella FE, sulla base dei seguenti elementi² contestuali:

- a) **sommatoria degli importi** ("Prezzo Totale" per le fatture ordinarie o "Importo" per quelle semplificate) **superiore a € 77,47**
- b) presenza dei seguenti **codici natura** che implicano la relativa debenza dell'imposta di bollo:
 - N2.1** - operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità
 - N2.2** - altre operazioni non soggette
 - N3.5** - operazioni non imponibili a seguito di lettera d'intento
 - N3.6** - altre operazioni non imponibili
 - N4** - operazioni esenti
- c) non è presente l'indicazione di alcuna codifica che rechi l'esenzione dall'assoggettamento al tributo. In tal caso, viene precisato che ove siano poste in essere operazioni che, pur formalmente annoverabili fra quelle rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'imposta, non devono essere assoggettate al tributo, il contribuente è tenuto ad indicare, nel campo 2.2.1.16 "Altri Dati Gestionali" - presente esclusivamente nella FE ordinaria, uno specifico codice che identifichi la fattispecie di esclusione (vedasi codici da NB1 a NB3 indicati nella Guida a pag.6 - ad esempio: FE emessa da soggetto del terzo settore).

¹ Con questa modalità è possibile l'utilizzo dell'istituto della compensazione, considerato che la RM. 42E/2019 non pone alcun limite o vincolo, se non quelli ordinari legati alla compensazione orizzontale.

² Di cui alle Specifiche tecniche ver. 1.0 allegate al Prov. Ae del n. 34985/2021 del 4/2/2021.

Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, il contribuente soggetto IVA (o entro il 10 settembre per le FE emesse/trasmesse allo SdI nel secondo trimestre) qualora ritenga che in relazione ai documenti contenuti **nell'Elenco B** non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, **ha la possibilità di:**

- **modificare l'indicazione proposta** (ad esempio, da "Bollo SI" a "Bollo NO");
- **integrare** l'elenco B con gli estremi identificativi delle FE per le quali risulti dovuta l'imposta e che non sono individuate/inserite in alcun elenco.

Nel caso in cui l'interessato non comunichi alcuna variazione, entrambi gli elenchi sono ritenuti definitivi.

Entro il giorno 15 del 2° mese successivo al trimestre solare (o entro il 20 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel 2° trimestre), l'Agenzia evidenzierà, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del cedente/prestatore, l'importo dovuto.

Entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre solare (o entro il 30 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel 2° trimestre) si dovrà procedere con il pagamento sul punto si rinvia alla tabella recante la tempistica di pagamento.

Nuovi termini di pagamento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

L'art.1 del DM 4/12/2020 modificando l'art. 6 co.2 del DM 17/6/2014 prevede che, per le fatture elettroniche emesse/inviare al Servizio di Interscambio (SdI) - **con riferimento a ciascun trimestre - il pagamento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre**, ad eccezione del 2° trimestre. Nella tabella che segue, viene indicata la nuova tempistica.

Periodo di emissione delle Fatture elettroniche	Imposta di bollo dovuta	Scadenza di pagamento*
1° trimestre	> 250 euro	31 maggio
	se l'importo dovuto non supera 250 euro per il I trimestre - (facoltà)	30 settembre
	se l'importo dovuto non supera 250 euro per il I e II trimestre - (facoltà)	30 novembre
2° trimestre	> 250 euro	30 settembre
	se l'importo dovuto non supera 250 euro per il I e II trimestre - (facoltà)	30 novembre
3° trimestre	quanto dovuto	30 novembre
4° trimestre	quanto dovuto	28 Febbraio AAAA+1
* se il termine cade di sabato o di giorno festivo si slitta al primo giorno lavorativo successivo		

Individuazione del trimestre di riferimento

Le specifiche tecniche nonché la Guida dell'Agenzia delle entrate pubblicata il 14/4/2021 precisano che **ai fini dell'individuazione del trimestre di riferimento:**

▪ **per le fatture elettroniche emesse nei confronti di operatori Iva e consumatori finali** vengono considerate quelle in cui:

- la **data di consegna**, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- la **data di messa a disposizione** (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al SdI il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre. Una fattura elettronica datata e trasmessa al SdI il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

▪ **per le fatture elettroniche emesse nei confronti della PA** vengono considerate le fatture:

- **consegnate e accettate** dalla PA destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l'accettazione non rileva)
- **consegnate e in decorrenza termini** (la PA non ha notificato né l'accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
- **non consegnate**, per le quali la **data di messa a disposizione**, contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito", è precedente alla fine del trimestre.

Precisazione

Anche se il conteggio in un trimestre precedente - e quindi l'anticipazione - dell'imposta di bollo relativa a fatture elettroniche da conteggiarsi nel trimestre successivo non configura una violazione, l'Agenzia **invita a conformarsi alle regole sopra indicate, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati e quelli determinati dalla nuova procedura**, che necessita poi successivamente di chiarimenti presso l'Agenzia stessa.

Quindi, se ne deduce che l'intervento del contribuente dovrebbe limitarsi alla sola analisi delle fatture indicate nell'Elenco B.

Modalità di versamento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

L'Agenzia delle entrate, per ciascun soggetto passivo IVA sulla base dei dati contenuti nell'Elenco A e dell'Elenco B (quest'ultimo modificabile ed integrabile), **comunica l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento:**

- **entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**
- **entro il 20/9 per il secondo trimestre** (considerando il periodo feriale)

Sono confermate le due modalità di pagamento alternative:

- **addebito su conto corrente bancario o postale** dell'intero importo, inserendo i dati IBAN, previo controllo formale, il sistema rilascia una ricevuta di inoltro alla banca della richiesta di pagamento, successivamente verrà confermato l'esito dell'avvenuto addebito/pagamento;
- **tramite il mod. F24**, in modalità telematica.

Il servizio Web consente inoltre la consultazione dei versamenti effettuati.

Codici tributo per il versamento con F24 distinti per trimestre di competenza

Con la RM. 42/E del 9/4/2019 sono stati istituiti **specifici codici tributo** da utilizzare **per assolvere il versamento dell'imposta di bollo trimestrale su fatture elettroniche** con il modello F24, di seguito indicati, da riportare nella sezione "Erario" e nel campo "anno di riferimento - "AAAA" l'anno cui si riferisce il pagamento -.

Codice tributo	Descrizione
2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – PRIMO trimestre - art. 6 DM 17/6/2014
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SECONDO trimestre - art. 6 DM 17/6/2014
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – TERZO trimestre - art. 6 DM 17/6/2014
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – QUARTO trimestre - art. 6 DM 17/6/2014
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 DM 17/6/2014 – SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 DM 17/6/2014– INTERESSI

Procedura di recupero dell'imposta di bollo e regime sanzionatorio

In caso di ritardo di versamento dell'imposta, la procedura web – con addebito sul conto bancario o postale indicato - permette di assolvere l'imposta di bollo calcolando gli importi della sanzione ed interessi dovuti per applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.

Inoltre, sempre nel caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle FE inviate tramite SdI, l'Agenzia comunica a mezzo PEC al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione, ridotta ad 1/3, e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

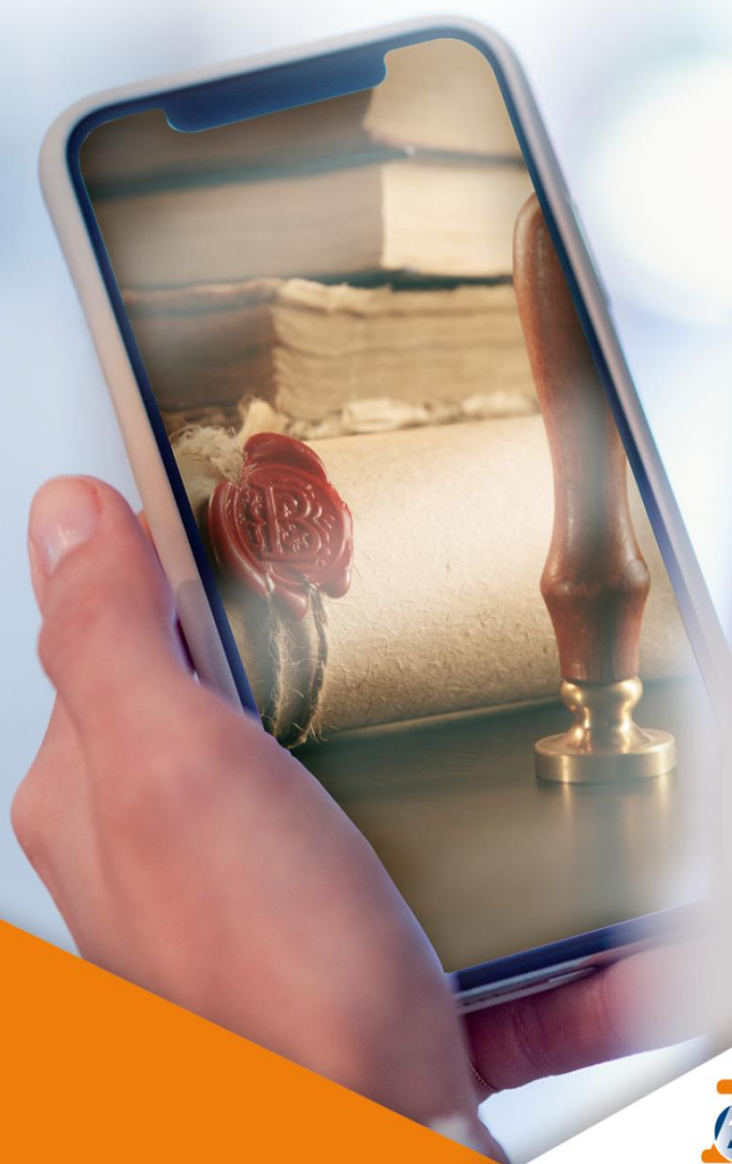
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l'Agenzia procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

Allegato: Guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche redatta dall'Agenzia delle entrate.

APRILE 2021

L'AGENZIA
INFORMA 

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE



 **agenzia**
Entrate 



L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

(APRILE 2021)

1. INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA	2
2. L'INTEGRAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE	3
L'elenco A (non modificabile)	4
L'elenco B (modificabile).....	5
3. CONSULTAZIONE E VARIAZIONE DELLE FATTURE SOGGETTE A BOLLO	8
4. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E CONTROLLI	11
5. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI	14

1. INTRODUZIONE AL NUOVO SISTEMA

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l'articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a "SI" il campo "Bollo virtuale" contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.

Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell'ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell'imposta di bollo, l'articolo 12-bis del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*", i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse, integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo e, nel caso di omissione dell'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l'integrazione elaborata dall'Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell'integrazione elaborata dall'Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall'integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema.

ATTENZIONE

La modalità prevista per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto "bollo virtuale" (cioè con la modalità di pagamento indicata nell'articolo 15 del Dpr n. 642/1972, che stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali).

Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all'Agenzia delle entrate, nell'indicazione dell'assolvimento del bollo in modalità virtuale sui documenti cartacei, nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell'importo dovuto per l'imposta di bollo e nel versamento tramite modello F24.

2. L'INTEGRAZIONE DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L'Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elabora senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale *"Fatture e corrispettivi"* di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- l'elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- l'elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini dell'individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Per quanto riguarda l'individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:

- consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l'accettazione non rileva)



- consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l'accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna", è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito", è precedente alla fine del trimestre.

ATTENZIONE

Anche se il conteggio in un trimestre precedente - e quindi l'anticipazione - dell'imposta di bollo relativa a fatture elettroniche da conteggiarsi nel trimestre successivo non configura una violazione, **si invita a conformarsi alle regole sopra indicate**, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall'Agenzia delle entrate, che dovrebbe poi successivamente essere chiarita con contatto presso l'Agenzia.

L'elenco A (non modificabile)

L'elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a "SI" del campo "Bollo virtuale" (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all'interno del *file* con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.

ATTENZIONE

Il contenuto del campo "Importo bollo" (2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante. Indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, infatti, per ogni fattura emessa con indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di 2 euro.

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento "TD20") contenenti assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco A del cessionario/committente.

L'elenco A viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*" e non può essere modificato.

ATTENZIONE

L'intermediario deve essere in possesso della delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" o della delega al servizio di "Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva".

Di seguito, un esempio di elenco A messo a disposizione:

Dettaglio pagamento imposta di bollo nel periodo 01/01/2021 al 31/03/2021

→ Elenchi fatture

Elenco A Elenco B

Elenco A, riferito al I trimestre del 2021, delle fatture elettroniche emesse con indicazione del bollo - partita iva 07870881005.
Fatture selezionate: 2

Filtra:

ID Bollo	CP Cedente/prestatore	Data fattura	Numero fattura
0223744		25/01/2021	0000
0223745		26/01/2021	0000

Scarica file XML

Procedi al pagamento

L'elenco B (modificabile)

L'elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento.

Si tratta delle fatture che soddisfano **tutte** le seguenti condizioni:

- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi "Prezzo totale" (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e "Importo" (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata
- è stato valorizzato il campo "Natura" con uno dei codici:
 - N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
 - N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
 - N4 (operazioni esenti Iva)
- non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate, l'operazione deve

L' imposta di bollo sulle fatture elettroniche - APRILE 2021

riportare (riga della fattura) - nel campo "Tipo dato" (2.2.1.16.1) presente nel blocco "Altri dati gestionali" - uno dei seguenti valori:

- "NB1", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni
- "NB2", se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
- "NB3", se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

ATTENZIONE

Il blocco "Altri dati gestionali" è presente nel tracciato record della sola fattura ordinaria. Pertanto, i soggetti interessati a indicare il non assoggettamento al bollo di una o più operazioni, devono obbligatoriamente - almeno limitatamente a tali operazioni - emettere una **fattura ordinaria**.

Sono **escluse** le fatture elettroniche aventi tipo documento:

- TD16 - integrazione fattura *reverse charge* interno
- TD17 - integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero
- TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 - integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972
- TD20 - autofattura per regolarizzazione (art. 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993).

Vengono **escluse**, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo "Regime fiscale" contiene uno dei seguenti valori:

- RF05 - vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF06 - commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF07 - editoria (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF08 - gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF09 - rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, del Dpr n. 633/1972)
- RF10 - intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del Dpr n. 633/1972)
- RF11 - agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972).

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento "TD20") contenenti l'assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.



Anche l'elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato, all'interno del portale *"Fatture e corrispettivi"* e può essere modificato dall'utente.

Di seguito, un esempio di elenco B messo a disposizione:

Dettaglio pagamento imposta di bollo nel periodo 01/01/2021 al 31/03/2021

Elenco B

Elenco B, riferito al I trimestre 2021, delle fatture elettroniche emesse senza indicazione del bollo - partita iva 07870881005. Fatture presenti 6 che concorrono al bollo 5

Filtro:

M 58	Numero fattura	CF cedente/prestatore	Cessionario/Conestituito	Data fattura	Importo soggetto a bollo €	Bollo integrato dall'Agenzia	Modifica
8217736	1111		0000071217	10/01/2021	0,00	NO	Bollo SI
8223746	88811		0000071217	26/03/2021		NO	Bollo SI
8223747	888111		0000070965	03/03/2021		NO	Bollo SI
8223757	777335		0000070965	05/03/2021	0,00	NO	Bollo SI
8223758	777448		0000070965	06/03/2021	0,00	NO	Bollo SI
8223759	105444		0000070965	17/03/2021	85,00	SI	Bollo SI

[Scarica file XML](#)
[Aggiungi fattura](#)
[Procedi al pagamento](#)

L' imposta di bollo sulle fatture elettroniche - APRILE 2021

3. CONSULTAZIONE E VARIAZIONE DELLE FATTURE SOGGETTE A BOLLO

Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate nell'area riservata del portale *"Fatture e corrispettivi"* entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. I primi elenchi sono dunque consultabili entro il 15 aprile 2021.

Il contribuente può modificare l'elenco B indicando quali fatture, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all'imposta di bollo e non presenti nell'elenco B, si fa presente che:

- deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto *"ricevuta di consegna"* o *"ricevuta di impossibilità di recapito"*)
- devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento "TD20"), dal contribuente in qualità di cessionario/committente
- devono riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo), come già chiarito nel capitolo 2.

La funzionalità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli **intermediari** (indicati all'articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), ai quali il contribuente ha conferito la delega *"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"* o la delega *"Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva"*.

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.



Nella tabella che segue sono evidenziate le date degli *step* del nuovo sistema.

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Se la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

Il soggetto Iva o il suo intermediario delegato possono effettuare le modifiche all'elenco B:

- in modalità **"puntuale"**, attraverso la procedura *web* disponibile nell'area riservata del portale *"Fatture e corrispettivi"*, che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco B
- in modalità **"massiva"**, procedendo, nell'area riservata del portale *"Fatture e corrispettivi"*, allo scarico (*download*) di un *file* con estensione .xml - o più *file* .xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco B e al successivo caricamento (*upload*) del *file* .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate. In tal caso, l'Agenzia delle entrate elabora il *file* .xml contenente i dati modificati e restituisce all'utente l'esito dell'elaborazione, indicando le fatture eventualmente scartate ed i relativi motivi. Si precisa che se il *download* dell'elenco B avviene in più *file* .xml e se ne modifica uno solo, sarà sufficiente caricare solo il *file* .xml modificato o anche caricare con un unico *file* .xml le sole modifiche e/o integrazioni da apportare all'elenco B.

L'elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L'Agenzia delle entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell'ultima modifica trasmessa.

L' imposta di bollo sulle fatture elettroniche - APRILE 2021



Nel caso in cui il contribuente versi l'imposta di bollo per il trimestre entro la scadenza per la modifica dell'elenco B, successivamente al versamento viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell'elenco.

ATTENZIONE

In assenza di modifiche, si intende confermato l'elenco B proposto dall'Agenzia delle entrate.

Al termine del periodo utile per effettuare le variazioni all'elenco B, le fatture elettroniche che risultano ricomprese, riportano l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e tale informazione viene messa a disposizione nella scheda di dettaglio della fattura elettronica consultabile nell'area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*". Tale annotazione può essere visualizzata dal contribuente, o da un suo intermediario delegato, nel dettaglio della fattura nell'area riservata del portale "*Fatture e corrispettivi*". Se necessaria, il contribuente può richiedere l'attestazione, prodotta in formato pdf/a, dell'assolvimento dell'imposta di bollo per una determinata fattura.

4. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E CONTROLLI

Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest'ultimo nella versione modificata entro i termini dal contribuente), l'Agenzia delle entrate procede al **calcolo dell'imposta di bollo dovuta** per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l'importo nell'area riservata del portale *"Fatture e corrispettivi"* entro il **giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**.

Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

Pagamento imposta di bollo

Ricerca

Partita IVA:

Anno:

Trimestre:

Cerca

Imposta di bollo calcolata nel periodo 01/01/2021 - 31/03/2021

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	N. fatture elenco A	N. fatture elenco B	Totale documenti calcolati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di presentazione i pagamento	Stato del pagamento	Dettaglio
07070801005		2021	2	5	7	14,00			

Il versamento dell'imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all'articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella tabella riportata nel paragrafo precedente.

Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità *web* del portale *"Fatture e corrispettivi"* l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

L' imposta di bollo sulle fatture elettroniche - APRILE 2021

Imposta di bollo calcolata dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Imposta di bollo calcolata

Partita IVA	07870881005
Codice fiscale	
Anno	2021
Trimestre	1 trimestre
N. fatture elenco A	2
N. fatture elenco B	5
Totale documenti calcolati	7
Totale imposta di bollo calcolata	€ 14,00
IBAN del conto di addebito	
Data versamento	30/05/2021

Consenso

☐ Confermo che il conto identificato dal codice IBAN indicato è intestato al codice fiscale del cedente

☐ Confermo di aver visionato gli elenchi A e B e che il presente pagamento è relativo alle fatture in essi contenute

Modalità di pagamento

Pagamento tramite addebito sul conto indicato [Inizia pagamento](#)

Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura *web* calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.

In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.



La funzionalità *web* dedicata al pagamento dell'imposta di bollo consente la consultazione dei versamenti eseguiti per i trimestri e delle rispettive ricevute di elaborazione.

Pagamento imposta di bollo

Ricerca

Partita IVA:

Anno:

Trimestre:

Imposta di bollo calcolata nel periodo 01/01/2021 - 31/03/2021

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	N. fattura stesso A	N. fattura stesso B	Totale documenti calcolati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di presentazione e pagamento	Stato del pagamento	Dettaglio
00118700000	CROBBSRBA78E29W	2021	113	1.879	1.992	0.004,00		in corso	

Codice fiscale	Anno	Cod. tributo	Data versamento	Importo versato €	Modalità
CROBBSRBA78E29W	2021	2021	14/04/2021	1.00,00	F28

Nel caso di versamento dell'imposta di bollo omesso o carente rispetto all'importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l'Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l'importo dovuto per:

- l'imposta di bollo
- la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo
- gli interessi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

L' imposta di bollo sulle fatture elettroniche - APRILE 2021



5. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 – art. 6](#) (Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari)

Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 – [art. 12-novies](#) (Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020](#) (Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021](#) (Modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni da parte dell'Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta)

[Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9 aprile 2019](#) (Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici", dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze



PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SEZIONE PUBBLICAZIONI ON LINE
DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA

Capo Ufficio: **Sergio Mazzei**
Capo Sezione: **Cristiana Carta**

Coordinamento editoriale: **Paolo Calderone, Giovanni Maria Liprandi**
Progetto grafico: **Stazione grafica - Claudia Iraso**

In collaborazione con il **Settore Procedure della Divisione Servizi**
ed **Elena Maria Borca del Sam di Torino**

Segui l'Agenzia su:



TENUTA E CONSERVAZIONE REGISTRI – OSSERVAZIONI A LATERE DELLA RISPOSTA ADE 236/2021

Segnaliamo la pubblicazione, il 9 aprile 2021, della risposta dell'Agenzia delle entrate all'**interpello n. 236** in materia di tenuta e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti (vedi allegato).

Sono due, a nostro giudizio, le precisazioni (poco edificanti) che già non mancano di far discutere:

- 1) la prima che, secondo l'AdE, la semplificazione introdotta con l'articolo 12-octies del DL 34/2019 (decreto crescita) con cui è stata estesa a qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi elettronici (e non solo quindi al registro vendite e acquisti) la possibilità di stampare (anche oltre i tre mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi) in occasione – e in presenza – della richiesta degli organi di controllo, non vale praticamente una "cicca" (si passi il termine);
- 2) la seconda che (come sta emergendo dai primi commenti apparsi sulla stampa) la risposta in oggetto sosterebbe che, indipendentemente dalla successiva conservazione, la tenuta dei registri in modalità elettronica determina l'assolvimento dell'imposta di bollo (ovviamente ove dovuta) secondo le modalità dell'articolo 6 del 17/6/2014 ovvero, ogni 2500 registrazioni o frazioni, utilizzando il modello F24 (codice 2501).

Nell'evidenziare che per entrambe le questioni abbiamo già avviato presso gli organi competenti sollecitazioni mirate ad ottenere letture meno restrittive (sia per il punto 1 e che 2)¹, riportiamo – nell'attesa – la nostra analisi.

Entro tre mesi dalla dichiarazione redditi o si stampa o si conserva ex DM 17/6/2014

In merito alla novità introdotta dal citato DL 34 (vedi scheda a seguire) con la risposta in analisi l'AdE ha bocciato la tesi prospettata dal contribuente che chiedeva conferma in merito alla possibilità di non procedere entro tre mesi dalla dichiarazione redditi né alla conservazione sostitutiva a norma (con marca temporale, firma digitale, ecc secondo le regole del DM 17/6/2014) né alla stampa su carta di una serie di registri e libri contabili (Iva, beni ammortizzabili, magazzino e libro giornale) rinviando quest'ultima (la stampa) alla contestuale richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.

STAMPA/TENUTA MECCANOGRAFICA REGISTRI

Art. 7 D.L. 357/94 – semplificazione adempimenti

4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i **termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi**, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Novità dal 6/12/2017	Novità dal 30/06/2019
Comma introdotto da art. 19-octies, co.6, D.L. 148/2017 4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Solo per registro Iva VENDITE e ACQUISTI	Post art. 12-octies D.L. 34/2019 4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Per tutti i REGISTRI CONTABILI

Tralasciando la tenuta manuale, a seguito della riformulazione del citato comma 4-quater, poteva desumersi la praticabilità dei seguenti tre comportamenti.

¹ In merito al primo punto potrebbe trovare spazio nei prossimi giorni un emendamento al DL sostegni mirato ad ottenere una interpretazione autentica rispetto della semplificazione già introdotta dal DL 34/2019 e per quanto riguarda il secondo siamo in attesa di un chiarimento da parte dell'AdE che (ci auguriamo) voglia confermare la validità del bollo assolto con contrassegno per chi intende stampare libro giornale ed inventari su carta.

Soluzioni	Tenuta scritture contabili	Conservazione registri/libri	
		Sostitutiva a norma	ex DM 17/6/2014
1	Con sistemi informatici	Sostitutiva a norma	ex DM 17/6/2014
2	Come sopra	Tradizionale	Con stampa entro 3 mesi da DR (comma 4-ter)
3	Come sopra	Tradizionale	Con stampa solo a richiesta anche oltre tre mesi (comma 4-quater)

Con la risposta 236 l'Agenzia **ha sostanzialmente bocciato la terza ipotesi**, sostenendo che:

- "tenuta e conservazione di documenti restano **concetti e adempimenti distinti**, seppur posti in continuità";
- che l'intervento di cui al DL 34 "non ha modificato le norme in tema di conservazione e tra queste, con specifico riferimento ai documenti informatici fiscalmente rilevanti ... il D.M. 17 giugno 2014 ..." e che detto D.M., nel prevedere (art. 2) che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono avere le caratteristiche AIL (autenticità, immutabilità e integrità) secondo le regole del CAD e delle relative regole tecniche, prescrive (art. 3) che il processo di conservazione (che deve consentire apposite funzioni di ricerca ed estrazione e terminare con apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi) va effettuato entro i termini dell'articolo 7, **comma 4-ter**, del DL. 357/94 (ovvero entro 3 mesi¹ dal termine di presentazione della dichiarazione annuale).

Messa in questi termini la semplificazione del riformulato comma 4-quater risulterebbe completamente inconsistente (come se la norma non fosse stata mai scritta).

Premesso che detta disposizione non è comunque mai stata a nostro giudizio pienamente convincente, per i libri soggetti a bollo (ad esempio libro giornale o inventari²), **desta indubbio sconcerto** la conclusione dell'Agenzia che nei fatti sostenerrebbe che il sopravvenuto comma 4-quater non avrebbe alcuna efficacia se non quella di confermare quanto già previsto dal comma 4-ter ovvero che fino a tre mesi non è necessario (salvo accesso e richiesta dei verificatori) né la stampa su carta né l'adozione di un processo di conservazione elettronico.

Trascorso detto termine (o meglio entro lo spirare di detto termine) tanto i libri (anche civilistici) che i registri a valenza solo fiscale (registri Iva, beni ammortizzabili, ecc) vanno invece (delle due l'una):

- posti in conservazione sostitutiva a norma nel rispetto del DM 17/6/2014 (mantenendoli quindi i dati in modalità elettronica);
- materializzati (stampati) su carta e così conservati nei termini d'obbligo (è esclusa in sostanza la possibilità di generare un semplice file in formato .pdf).

A stretto rigore³ la lettura dell'Agenzia vale quindi anche per i registri Iva (nonostante l'esenzione da bollo) giacché l'AdE avrebbe completamente ignorato le (pur non chiarissime) disposizioni contenute nel D.Lgs 127/2015 (fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati) secondo cui:

- (articolo 1, comma 3-ter) "I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo **sono esonerati** dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
- (articolo 2, comma 1) "... La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi **sostituiscono** gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972".

¹ Termine allungato di ulteriori 3 mesi (quindi 6 complessivi) per il solo 2019 ad opera dell'articolo 5, comma 16, del D.L. 41/2021. Per il 2019, in sostanza, i termini scadono il 10 giugno 2021 considerato che i termini di presentazione della dichiarazione redditi per il 2019 erano stati prorogati al 10/12/2020 dal D.L. 137/2020.

² E se vogliamo, con riferimento al libro inventari, anche per il fatto che per tale scrittura il termine di 3 mesi è previsto (art. 2217 cc) anche ai fini della sottoscrizione da parte dell'imprenditore.

³ In sostanza non sarebbe sufficiente la generazione di un normale pdf da stampare quando serve.

La cosa, a nostro giudizio, non è condivisibile poiché l'intento semplificatorio del legislatore del DL 34/2019 era chiaro e quindi delle due l'una: o il legislatore ci ripensa ed abroga espressamente detta norma (perché non piace al fisco); o il ministero fa il suo dovere e allinea il DM (norma attuativa di rango secondaria) ad una norma di rango primario peraltro più recente rispetto ad altre norme di pari gerarchia (art. 21 del D.Lgs 82/2005) che pure rinviano al DM in questione. **Una terza via potrebbe arrivare da un emendamento al DL sostegni (che sarebbe allo studio) che chiarisca – come interpretazione autentica – che il comma 4-quater dell'articolo 7 de DL 357/94 novellato dal DL 34/2019 vale anche ai fini della conservazione. Vedremo!**

Assolvimento del bollo

Per quanto riguarda l'altra questione ovvero la modalità di assolvimento del bollo nella risposta 236 si legge che *"nell'ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili e i libri sociali, **indipendentemente dalla successiva conservazione**, avvenga in modalità elettronica **occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014 ... il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari**"* ovvero il pagamento entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (fine aprile) con calcolo in base alle registrazioni (ogni 2500 registrazioni)¹ anziché ogni 100 pagine (per inciso si evidenzia che per il caso del libro inventari non sarebbe peraltro chiaro come computare dette registrazioni).

A nostro giudizio una lettura distensiva potrebbe portare a concludere che con l'inciso *"indipendentemente dalla successiva conservazione"* si volesse far riferimento (nel contesto del quesito oggetto dell'interpello) all'ipotesi omissiva di chi – declinando la stampa analogica – non ponga in essere nei termini la conservazione sostitutiva a norma e debba comunque dare all'Erario il bollo. Secondo tale assioma l'imposta di bollo sui libri non esonerati sarebbe quindi pur sempre dovuta con il modello F24 entro fine aprile tanto in difetto di conservazione sostitutiva (ex art. 3 D.M.), quanto di mancata materializzazione su stampa nella prospettiva che, in mancanza del supporto analogico, non sarebbe possibile applicare (annullare) il contrassegno nell'ipotesi (bocciata) prospettata dall'istane di andare in stampa solo alla bisogna (ovvero in via contestuale alla richiesta del verificatore).

Considerato infatti che non vi possono essere dubbi circa la possibilità, anche per chi tiene la contabilità in modalità informatica, di poter continuare a materializzare i registri e libri su carta (come peraltro conferma la risposta stessa – pag. 6 - quale alternativa alla conservazione ex DM 17/6/2014) a nostro giudizio non vi dovrebbero quindi essere dubbi quindi in merito al fatto che anche l'assolvimento dell'imposta di bollo può continuare ad essere onorato attraverso i contrassegni applicati ogni 100 pagine (circ. AdE 9/E/2002 e 64/E/2002).

A nostro giudizio la modalità prevista dall'articolo 6 del DM 17/6/2014 di assolvimento con F24 (codice 2501) dovrebbe riguardare, quindi, "i documenti informatici fiscalmente rilevanti" e non i documenti analogici quali risulterebbero i registri se – entro i suddetti tre mesi (visto che – ribadiamo - l'AdE non concede termini ulteriori) - sono stampati su carta e in detta modalità conservati per il resto dei loro giorni.

Detta **impostazione "duopolistica"** (documento analogico con bollo "tradizionale"; documento informatico con bollo ex art. 6) **risulterebbe peraltro sostenuta dall'AdE stessa** con la risposta alla consulenza n. 14 del 20/12/2020 in materia di bollo sulle fatture laddove è stato precisato che:

- la modalità virtuale ex articolo 6 del DM 17/6/2014² va usata, solo per le fatture elettroniche emesse attraverso il Sdi (fatture per le quali - per inciso - la conservazione sostitutiva a norma non è una facoltà ma un obbligo);
- la modalità virtuale autorizzata ex articolo 15 del DPR 642/1972, va utilizzata tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici (diverse da quelle di cui al punto precedente, nda);
- l'assolvimento del bollo in modalità contrassegno va usato solo per le fatture cartacee.

¹ La registrazione corrisponde al singolo accadimento contabile al prescindere dal numero delle righe, secondo quanto precisato nella Risoluzione AdE 161/E/2017.

² Versamento trimestrale con codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524 (ovvero anche direttamente attraverso l'apposita funzione sul portale F&C).

Sulla questione dovrebbe fugare ogni dubbio – **confermando la possibilità di assolvere il bollo con contrassegno in caso di stampa su carta** - la risposta ad un nuovo interpello AdE che (da quanto ci è stato comunicato per vie brevi) sarà pubblicato a breve.

Libri/registri	Obbligo vidimazione	Importo bollo	Assolvimento bollo
Registri fiscali (es. registri Iva)	NO	NO	/
Libro giornale	NO	SI € 16 per società di capitali che pagano tassa vidimazioni; € 32 per gli altri soggetti	Con F24 (codice tributo 2501) entro 120 gg da fine anno, ogni 2500 registrazioni, nel caso di conservazione sostitutiva a norma; Dalla risposta 236 non è chiaro se sia ancora valida la modalità del contrassegno ogni 100 pagine o frazione per chi stampa su carta (*); detta modalità dovrebbe tuttavia trovare conferma in un nuovo interpello in fase di pubblicazione
Libro inventari (firmato dall'imprenditore)	NO	SI come sopra	Come sopra; non chiaro calcolo registrazioni
Altri libri sociali	SI	SI € 16	Assolto in via preventiva in fase di vidimazione
(*) L'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, lettera a), Tariffa parte I, DPR 642/72 è dovuta per la formalità di numerazione, da assolvere "prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina" (circolare AdE 92/E/2001) ovvero ogni 100 pagine (circolari AdE 9/E, § 8.2, e 64/E/2002).			

Videoclip esplicativa - [clicca qui](#)

Allegati
Risposta d'interpello n. 236/2021



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 236

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -
Tenuta e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], nel prosieguo istante, è una società che, fino all'anno 2019, ha effettuato la conservazione elettronica «delle seguenti famiglie di documenti»:

- *Fatture Clienti (analogiche ante 2019 ed elettroniche dal 01/01/19);*
- *Fatture Fornitori (analogiche ante 2019 e sia analogiche che elettroniche dal 01/01/19);*
- *Registri IVA;*
- *Liquidazioni IVA;*
- *Registro dei beni ammortizzabili;*
- *Libro di magazzino;*
- *Libro giornale».*

L'istante ha peraltro aderito al servizio di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Alla luce dei successivi interventi normativi, l'istante, *«per le famiglie di documenti sottoelencati sub "B" [ossia, registri e liquidazioni IVA, registro dei beni ammortizzabili, libro di magazzino e libro giornale, ndr.] riferiti all'anno solare 2020 e successivi, intenderebbe implementare le proprie procedure interne utilizzando le semplificazioni amministrative introdotte con l'art.12-octies del D.L. n. 34 del 2019, procedendo come ivi previsto e quindi tenendo aggiornati e memorizzati i propri dati e registri contabili con e sui propri sistemi elettronici e negli archivi residenti sul proprio software gestionale, e procedendo alla stampa dei sottoindicati documenti quando e se perverrà la richiesta degli organi di controllo. La società, quindi, non procederebbe alla conservazione sostitutiva tramite apposizione di marcatura temporale e firma digitale, ma garantirebbe (con procedura scadenzata di backup), in sede di controlli ed ispezioni, che i documenti/registri sottoindicati risultino e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza».*

Stante quanto sopra, l'istante chiede se *«possa ritenere che, al fine di rendere effettivamente operativa l'apprezzata semplificazione amministrativa introdotta dall'art.12-octies del D.L. n. 34 del 2019, la tenuta dei registri contabili su sistemi elettronici (come descritti nel corso del presente interpello), senza procedere alla conservazione sostitutiva degli stessi a norma di legge (e quindi senza l'apposizione della marca temporale e della firma digitale sui predetti documenti), risulti un comportamento a norma sia dal punto di vista civilistico (art. 2215/2220 c.c.) oltre che tributario. La richiesta viene effettuata in analogia alla domanda/risposta fornita con la già citata FAQ 103 del 2019 in materia di conservazione delle fatture elettroniche pubblicata da codesta rispettabile Agenzia.*

Inoltre in caso di applicazione delle disposizioni ex art.12-octies del D.L. n. 34 del 2019 e per quei registri per i quali è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo, si chiede quali delle attuali modalità di assolvimento dell'imposta sia da considerarsi corretta (pagamento tramite modello F23 in funzione del numero di pagine,

apposizione di contrassegno, pagamento tramite F24 sulla base del numero di registrazioni)».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante, in sintesi, ritiene *«di poter formare con il proprio software contabile e conservare nei propri archivi elettronici (già messi a disposizione dal proprio software di gestione dei processi aziendali) i libri ed i registri sopra elencati sub "B" senza effettuare la conservazione sostitutiva degli stessi come prevista dalla legge e quindi senza apporre la marcatura temporale e la firma digitale. In ogni caso, verrà garantito che in sede di controlli ed ispezioni, tali libri e registri verranno stampati contestualmente ed in presenza dei Verificatori competenti.*

Non verrà quindi apposta né la marca temporale né la firma digitale».

Tale comportamento risulterebbe *«a norma di legge sia sotto il profilo civilistico (art. 2220 e seguenti c.c.) che tributario (art. 7, comma 4-quater del D.L. 357/1994 e successive modifiche)».*

L'istante, inoltre, *«per i libri e registri tenuti a norma art. 7, comma 4-quater del D.L. 357/1994 e successive modifiche e per i quali è tutt'ora prevista l'applicazione dell'imposta di bollo, procederebbe a liquidare la predetta imposta tramite modello F24, determinandola sulla base del numero di registrazioni contabilizzate».*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 12-*octies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, aggiunto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto sull'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Tale comma, ad oggi prevede che *«[...] la tenuta di qualsiasi registro contabile*

con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza».

Come evidenziato nel relativo dossier dei lavori parlamentari (www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=1807&sede=&tipo=), «L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 20 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294)», a sua volta coincidente con il precedente articolo 14 dell'originario disegno di legge (A.C. 1074), con cui il legislatore ha inteso estendere l'«obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell'IVA, [...] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto» (così, testualmente, la proposta di legge disponibile sul sito istituzionale della Camera dei Deputati, www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=1074&sede=&tipo=).

L'intervento richiamato, tuttavia, non ha modificato le norme in tema di conservazione e tra queste, con specifico riferimento ai documenti informatici fiscalmente rilevanti - tra cui «- libro giornale e libro degli inventari; - scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; - scritture ausiliarie di magazzino; - registro dei beni ammortizzabili, [...] registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, [...]» (così la circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006 alla quale si rinvia per un'elencazione esemplificativa di tali documenti) - il d.m. 17 giugno 2014, sostitutivo del precedente 23 gennaio 2004.

In particolare, il decreto, ricordato che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere le caratteristiche dell'immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità (cfr. l'articolo 2), prescrive che essi vengano «conservati in modo tale che:

a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 [ossia entro «i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali» sempre che «non siano scaduti da oltre tre mesi», ndr.], convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489».

In ultimo l'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in corso di conversione, ha previsto che «Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».

Alla luce di quanto sopra, volendo sintetizzare il quadro normativo in essere - nel

quale, si osserva per inciso, tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità (si vedano, in questo senso, anche gli articoli 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) - qualora, nel rispetto della legislazione vigente, i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

a) ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;

b) entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del citato d.m. 17 giugno 2014 - e, quindi, anche del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso d.m. rinvia - laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario.

La soluzione ipotizzata dall'istante sul punto non risulta dunque condivisibile.

Relativamente all'imposta di bollo, preliminarmente si fa presente che l'obbligo di assolvere l'imposta relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall'articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che stabilisce che scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i *«repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile»*.

In linea generale, quindi, è dovuta l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'articolo 2214 del c.c..

Fatta tale premessa, nell'ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili e i libri

sociali, indipendentemente dalla successiva conservazione, avvenga in modalità elettronica occorre far riferimento al decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante *«Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto»*, il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 6 prevede che *«L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica»*.

In relazione a tale disposizione, si osserva che per *"documenti informatici fiscalmente rilevanti"*, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo nei modi previsti dal citato decreto ministeriale, devono intendersi i libri e registri di cui all'articolo 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R..

L'imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato *"imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014"*, (cfr. risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014).

Il comma 2 dell'articolo 6 prevede, inoltre, che *«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio»*.

Da ultimo, il successivo comma 3 al medesimo articolo dispone che *«L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse»*.

Sulla base di tali considerazioni, nel condividere la soluzione interpretativa prospettata dall'istante in merito all'imposta di bollo, si ritiene che la modalità di assolvimento di tale imposta per i registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici, come nella fattispecie in esame, debba essere ricondotta nell'ambito di applicazione della previsione recata dall'articolo 6 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014.

[...]

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DELLE FE. IL SERVIZIO ADE PASSA AL RINNOVO AUTOMATICO

Segnaliamo l'aggiornamento – in data 23/4/2021 – della FAQ AdE n. 34/2018 con cui l'AdE annuncia che la convenzione per la conservazione sostitutiva a norma attraverso il servizio offerto gratuitamente dall'AdE stessa si rinnova automaticamente senza che, trascorso il triennio, il contribuente vi debba provvedere manualmente¹.

Servizio di conservazione a norma dell'ADE

Riportiamo la FAQ nella versione aggiornata.

FAQ n. 34 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell'Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, **il rinnovo è tacito o deve essere rinnovato in prossimità della scadenza?**

Risposta

Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi” – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all'utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della Convenzione è di 3 anni **ed è rinnovata tacitamente allo scadere dei tre anni**, salvo richiesta di revoca della Convenzione. In questa ultima circostanza il contribuente, può in qualunque momento sottoscrivere nuovamente la Convenzione e successivamente potrà portare in conservazione manualmente – sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” – le fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa. Una volta che il contribuente ha portato manualmente le fatture nel sistema di conservazione, viene fornita la “Ricevuta di avvio del processo di conservazione”, che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del sistema di conservazione, in questo caso si può considerare adempiuto l'obbligo di conservazione delle fatture da lui caricate manualmente; infatti da questo momento è l'Agenzia che si fa carico di portare a termine la conservazione delle fatture caricate manualmente.

Si precisa che, nel caso in cui viene fatta una richiesta la restituzione completa (export totale) le fatture verranno eliminate e non più conservate sul sistema di conservazione dell'Agenzia delle Entrate.

Come più volte sostenuto, ricordiamo che **non vi sono controindicazioni** per non aderire al suddetto servizio gratuito². Tutt'altro: una volta attivata la convenzione, la conservazione a norma avviene infatti **in modo automatico e implicito** (come conferma la convenzione stessa) **per 15 anni** tutte le proprie fatture (attive e passive) transitate per il SdI in vigenza della convenzione³. La nuova FAQ conferma quindi che il contribuente non si deve preoccupare di altro, nemmeno del rinnovo triennale della convenzione stessa giacché la stessa rimane attiva salvo revoca espressa dell'interessato.

Detto servizio è inoltre **valido sia ai fini fiscali che civilistici** (FAQ AdE n.103/2019), fermo restando che la sua adozione non è incompatibile (per chi preferisse) con la contestuale fruizione per la stessa fattura anche di altri servizi di mercato (FAQ AdE n. 106/2019), purché conformi alle norme sulla conservazione sostitutiva a norma (CAD e DM 17/6/2014).

¹ È stata così accolta la richiesta formulata da Confimi in senso al Forum nazionale sulla Fatturazione elettronica.

² Servizio che non va tuttavia confuso con il servizio di “consultazione” delle FE (vedi a seguire).

³ Per le fatture transitate ante adesione il servizio può eventualmente essere comunque ma con modalità di “upload” manuale a cura del contribuente (vedi figura 3 nel prosieguo) che dovrà avere l'accortezza di rispettare i termini di normativa ovvero la messa in conservazione entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi (sono 6 per le sole fatture del 2019 in funzione della proroga concessa dall'articolo 5, co.16, del D.L. n. 41/2021 in fase di conversione; vedi Apiweekly 202103N3 e comunicato MEF n. 49 del 13/3/2021).

Si ricorda che per chi è già attivo con il fisco telematico (Entratel o Fisconline) oppure Spid (probabilmente obbligatorio dal prossimo settembre 2021)¹, per l'attivazione del servizio bastano (un'unica volta) pochi passaggi, come evidenziato nelle immagini a seguire.

Figura 1 – accesso all'area autenticata Fatture e Corrispettivi

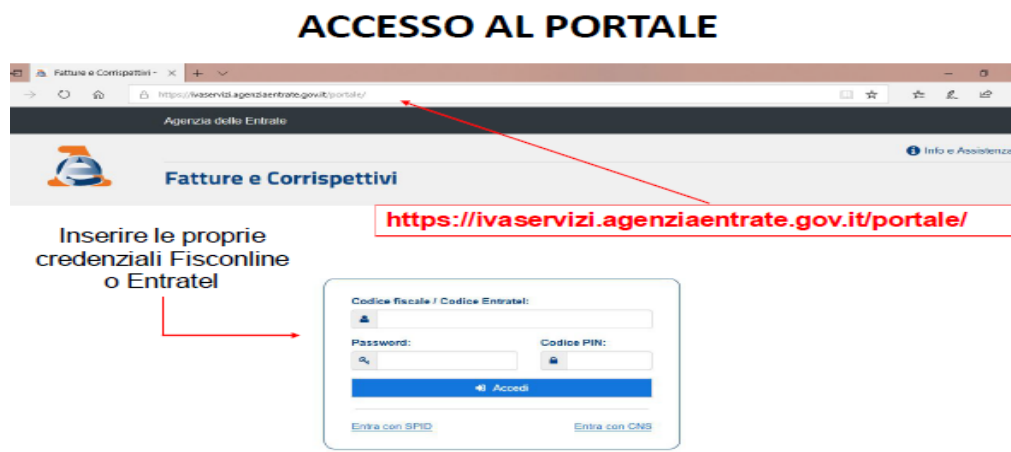
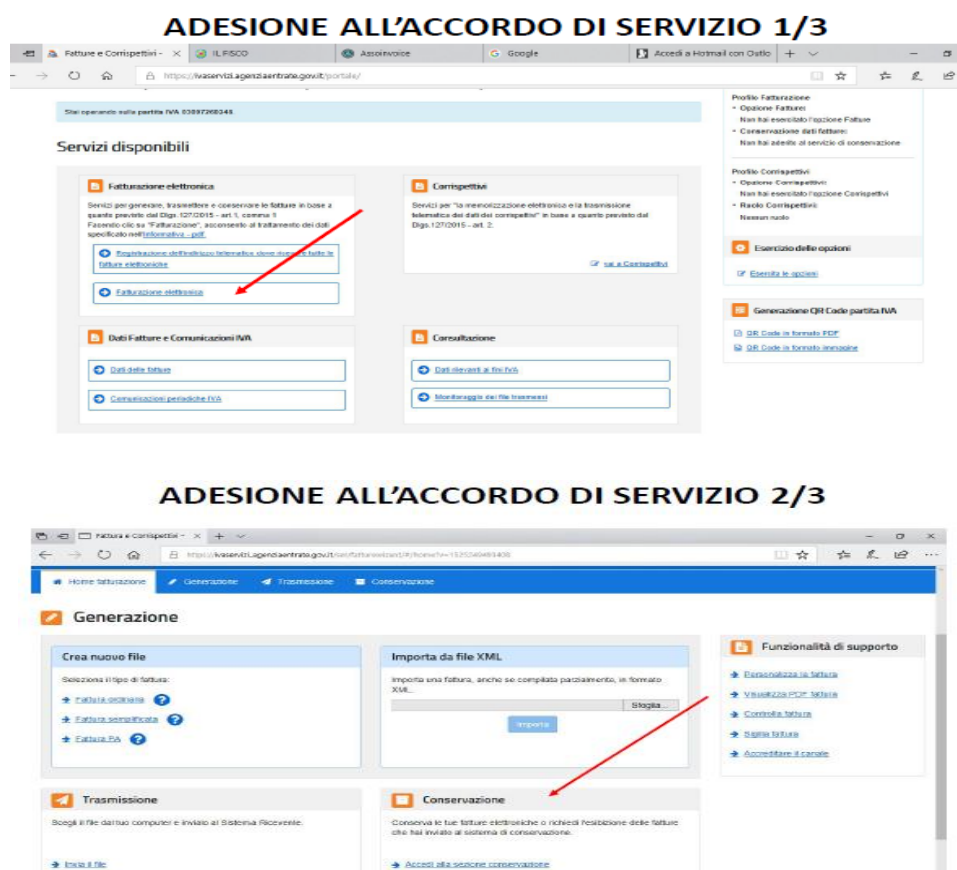


Figura 2 – Adesione all'accordo di servizio



¹ Vedi Apiweekly 202103N2.

ADESIONE ALL'ACCORDO DI SERVIZIO 3/3

Spuntare e cliccare "invio"

Scaricare accordo di servizio e manuale della conservazione (da conservare)

Figura 3 – Le opzioni di servizio

OPZIONI DI SERVIZIO

Eventuale revoca della convenzione già attivata

Per l'eventuale upload manuale di fatture transitate per il SdI ante attivazione del servizio

Per l'eventuale richiesta di esibizione di fatture in conservazione. Viene chiesto di indicare la motivazione (accertamento da autorità preposte quali GFD, AdE, INPS, richiesta organi di controllo contabile, richiesta per

Per monitorare lo stato di avanzamento delle richieste di conservazione (automatiche post adesione o chieste manualmente ante attivazione dell'accordo)

N.B. Il cruscotto presente all'interno di questa funzione evidenzia solo i dati delle conservazioni con upload manuale e non anche di quelle automatiche e implicite

N.B. Si precisa che il servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate riguarda solo le fatture in formato XML transitate per il SdI (il sistema non accetta eventuali altri formati).

Servizio di consultazione FE

Ricordiamo, infine, che il servizio di conservazione (vedi retro) **non va confuso** con quello di consultazione attivabile sempre dalla propria area Fatture & corrispettivi, ma dall'**area consultazione** come di seguito evidenziato.

Figura 4 – Adesione al servizio di consultazione (fuori periodo transitorio)



Come ricorda la FAQ seguente, a pieno regime¹, per il soggetto che non effettua l'adesione entro il 30/06/2021 (il termine è stato da ultimo prorogato con provvedimento AdE del 28/02/2021) saranno consultabili (fino al 31/12 ottavo anno successivo alla dichiarazione) esclusivamente i «dati fattura» ovvero quelli che corrispondono allo spesometro/esterometro e non la fattura integrale che viene cancellata dalla consultazione.

FAQ n.145 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Un titolare di partita IVA può effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L'adesione può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati (intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998) nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio 2019 al **30 giugno 2021**. L'Agenzia fino al **30 giugno 2021** memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo "transitorio" rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati). Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l'Agenzia, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i

¹ Salvo ulteriori proroghe.

“dati fattura”, cioè i dati di cui all'allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell'operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall'Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

Sarà possibile aderire anche dopo il **30 giugno 2021**, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. L'adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.

E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per gli eventuali chiarimenti necessari (Tel. 0444-232210 e-mail: fiscale@apindustria.vi.it)

ESTERO

NELLA COUNTRY RISK MAP 2021 DI SACE RILEVA ANCHE IL RISCHIO AMBIENTALE

SACE ha appena pubblicato la MAPPA DEI RISCHI 2021 https://www.sace.it/docs/default-source/ufficio-studi/pubblicazioni/sace-focus-on-mappa-dei-rischi-2021.pdf?sfvrsn=2a8db2be_2 e aggiornato la mappa interattiva disponibile al link https://www.sace.it/mappe?_ga=2.267469902.110723098.1617723907-789679098.1617723907#/mappe/home

Quest'anno, accanto ai già monitorati Rischio politico e Rischio di credito, che mostrano un incremento generalizzato seppure con intensità diverse a seconda delle varie geografie, SACE evidenzia anche l'impatto delle variazioni ambientali sull'economia elaborando un **nuovo indicatore del rischio riguardante il cambiamento climatico** (*climate change risk*) e le sue componenti (alte temperature, fragilità idrogeologica, inondazioni, siccità, uragani, etc.)

Le imprese italiane che esportano e che investono all'estero possono così avere un ulteriore dato per valutare le direttrici di investimento ed export.

SOGGETTE A REGISTRAZIONE LE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI IN ACCIAIO INOX ORIGINARI DELL'INDIA E DELL'INDONESIA

Dal 3 marzo 2020, e per nove mesi, le importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell'India e dell'Indonesia e attualmente classificati con i codici¹ NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 sono soggetti a registrazione.

La Commissione ha ritenuto opportuno sottoporre a registrazione dette importazioni al fine di garantire che, se dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, se soddisfatte le condizioni.

Riferimento normativo:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/370 DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0370&from=IT>

¹ Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo

Alcoli polivinilici (PVA) origine Cina

Apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese.

Avviso 2019/C 256/03 del 30.7.2019 pubblicato nella GUUE C256 del 30.7.2019
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0730\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0730(01)&from=IT)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da determinati **alcoli polivinilici (PVA) in forma di resine omopolimere con una viscosità (misurata in soluzione al 4 %) non inferiore a 3 mPas e non superiore a 61 mPas e un grado di idrolisi non inferiore a 80,0 mol % e non superiore a 99,9 mol %, originario della Repubblica popolare cinese**, attualmente classificato con il codice NC (Nomenclatura Combinata) ex 3905 30 00 (**codice TARIC 3905 30 00 91**). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

Prodotti laminati piatti in inox origine Cina

Apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia.

Avviso 2019/C 269 I/01 del 12.8.2019 pubblicato nella GUUE C269 I/01 del 12.8.2019
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0812\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0812(01)&from=IT)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da **prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell'Indonesia**, attualmente classificati con i **codici SA (Sistema Armonizzato) 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12**. I codici SA sono forniti solo a titolo informativo.

Sono **esclusi** i prodotti non arrotolati di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm.

DAZIO ANTIDUMPING SULLE IMPORTAZIONI IN UE DI ESTRUSI DI ALLUMINIO CINESI

A partire **dal 31.3.2021** la Commissione UE ha istituito un **dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati; anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (per esempio tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati); realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3 %**, attualmente classificati con i codici NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90 (codici TARIC 7604 10 10 11, 7604 10 90 11, 7604 10 90 25, 7604 10 90 80, 7608 10 00 11, 7608 10 00 80, 7610 90 90 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

Dalla misura sono **esclusi**:

- 1) prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure)¹ in modo da formare sottoinsiemi;
- 2) tubi saldati;
- 3) prodotti in un kit confezionato con le parti necessarie per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione delle parti («kit di prodotti finiti»)¹;

¹ La Commissione presta particolare attenzione alla potenziale elusione delle misure, e in particolare monitora le importazioni di prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare i sottoinsiemi di cui al punto 1) e di kit di prodotti finiti di cui al punto 3), rispettivamente con i codici TARIC 7610 90 90 91 e 7610 90 90 92.

L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti in questione è pari al **32,1%**.

Agli stessi prodotti fabbricati dalle aziende elencate all'articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento 2021/546 sono applicate **aliquote inferiori**, subordinatamente alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte»*.

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Riferimento normativo:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/546 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0546&from=IT>

DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI IN UE DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ALLUMINIO CINESI

La Commissione UE ha istituito un dazio antidumping provvisorio – **dal 13.4 2021 per un periodo di sei mesi - sulle importazioni di prodotti di alluminio, laminati piatti, anche di alluminio non legato, anche semplicemente laminati piatti, senza supporto, senza strati interni di altri materiali,**

- **in rotoli o in nastri arrotolati, in fogli tagliati su misura, o in forma circolare; di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma inferiore a 6 mm;**
- **in lamiere, di spessore superiore a 6 mm;**
- **in rotoli o in nastri arrotolati, di spessore uguale o superiore a 0,03 mm, ma inferiore a 0,2 mm;**

attualmente classificati con i codici NC ex 7606 11 10 (codici TARIC 7606 11 10 25, 7606 11 10 86), ex 7606 11 91 (codici TARIC 7606 11 91 25, 7606 11 91 86), ex 7606 11 93 (codici TARIC 7606 11 93 25, 7606 11 93 86), ex 7606 11 99 (codici TARIC 7606 11 99 25, 7606 11 99 86), ex 7606 12 20 (codici TARIC 7606 12 20 25, 7606 12 20 88), ex 7606 12 92 (codici TARIC 7606 12 92 25, 7606 12 92 93), ex 7606 12 93 (codice TARIC 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (codici TARIC 7606 12 99 25 e 7606 12 99 86), ex 7606 91 00 (codici TARIC 7606 91 00 25, 7606 91 00 86), ex 7606 92 00 (codici TARIC 7606 92 00 25, 7606 92 00 92), ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 65, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93) ed ex 7607 19 90 (codici TARIC 7607 19 90 75, 7607 19 90 94) originari della Repubblica popolare cinese.

Il prodotto sopra descritto si intende **esente dal dazio antidumping provvisorio se è importato per l'utilizzo nella fabbricazione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio e se risulta conforme alle caratteristiche tecniche seguenti:**

- rotoli di alluminio stirati
- rotoli laminati a caldo

- larghezze: da 800 mm fino a 2 050 mm
- spessori: da 0,20 mm fino a 1,5 mm
- tolleranza sullo spessore:
- +/- 0,01 mm su uno spessore da 0,20 mm a 0,50 mm
- +/- 1/2 norma per spessori da 0,51 mm a 1,50 mm
- tolleranza sulla larghezza: +1,50/-0,00 mm
- leghe: 5005, 3005, 3105
- tempratura: h14, h16, h24, h26
- altezza massima di ondulazione: max. 3/1 000 mm.

Sono inoltre **esclusi**:

- laminati per il corpo di lattine per bevande, laminati per le chiusure e laminati per le linguette di lattine per bevande, di alluminio;
- prodotti di alluminio, di leghe di alluminio, di spessore uguale o superiore a 0,2 mm, ma non superiore a 6 mm, usati come pannelli di carrozzeria nell'industria automobilistica;
- prodotti di alluminio, di leghe di alluminio, di spessore uguale o superiore a 0,8 mm, usati per la costruzione di parti di aeromobili.

Le esclusioni del secondo e terzo trattino e l'esenzione sono subordinate alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale.

Per i prodotti interessati dalla misura l'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al **46,7%**.

Agli stessi prodotti fabbricati dalle aziende elencate all'articolo 1 paragrafo 2 del Regolamento 2021/582 sono applicate **aliquote inferiori**, subordinatamente alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «*Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.*».

L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto è subordinata alla **costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio**.

Riferimento normativo:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/582 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0582&from=IT>

L'UZBEKISTAN ENTRA NEL SISTEMA SPG+

Il Sistema SPG – Sistema delle Preferenze Generalizzate – è uno strumento adattato sin dal 1971 dai paesi UE nei confronti dei paesi in via di sviluppo (PVS)¹ per sostenerne gli sforzi verso la riduzione della povertà e la promozione di uno sviluppo sostenibile.

Tale sostegno si traduce, nel **commercio internazionale**, concedendo **alle merci originarie di detti paesi un accesso preferenziale al mercato UE, cioè l'applicazione di dazi ridotti o azzerati al**

¹ classificati dalla Banca mondiale come paesi a basso reddito.

momento dell'importazione in UE così da generare entrate aggiuntive da investire nella crescita e nella diversificazione delle rispettive economie.

Il sistema SPG di **preferenze tariffarie** prevede un regime generale concesso a tutti i paesi e territori beneficiari e due regimi speciali che prevedono agevolazioni daziarie supplementari in favore di alcuni paesi.

Uno di questi due regimi speciali è il **Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile ed il buon governo (SPG+)**.

I **paesi beneficiari** di questo regime speciale sono elencati nell'Allegato III del Reg. n. 978/2012¹, cui ora si aggiunge, **dal 10.4.2021, la Repubblica dell'Uzbekistan** (codice ISO **UZ**).

Questo regime è accordato a quei paesi PVS che hanno ratificato ed effettivamente applicato le Convenzioni sui diritti umani, sul diritto del lavoro, dell'ambiente e del buon governo.

I **prodotti** ai quali viene applicato questo regime speciale sono elencati nell'Allegato IX del Reg. n. 978/2012.

Nel dettaglio, il regime SPG+ prevede:

- i dazi ad valorem della tariffa doganale comune sono sospesi su tutti prodotti elencati nell'Allegato IX originari del paese beneficiario;
- sui prodotti del punto precedente sono sospesi i dazi specifici tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti del codice 1704 1090 è limitato al 16% del valore in Dogana.

DAZIO ANTIDUMPING SULLE IMPORTAZIONI IN UE DI TUBI IN FERRO O ACCIAIO BIELORUSSI, CINESI, RUSSI

A partire dal 20.4.2021 la Commissione UE ha istituito un **dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, di sezione circolare e con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, esclusi** i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, per l'estrazione di petrolio o gas, i tubi di precisione e i tubi muniti di accessori per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili, attualmente classificati con i codici NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ed ex 7306 30 77 (codici TARIC 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 e 7306 30 77 80), **originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia.**

Le **aliquote del dazio antidumping** definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto sopra descritto sono pari a:

- **90,6% per i prodotti cinesi**
- **20,5% per i prodotti russi²**
- **38,1% per i prodotti bielorussi**

Riferimento normativo

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/635 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0635&from=IT>

¹https://eurlex.europa.eu/search.html?DTA=2012&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG&DTS_DOM=E U_LAW&lang=it&type=advanced&qid=1618394301838&DTN=0978

² ad eccezione dei prodotti fabbricati dalle aziende russe TMK Group (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works) e OMK Group (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant) per i quali l'aliquota del dazio antidumping è, rispettivamente, del 16,8% e 10,1%

STATO DI AVANZAMENTO DEL SISTEMA REX IN AMBITO SPG

Il Sistema REX – Registro degli Esportatori – è il sistema di certificazione dell'origine preferenziale delle merci che l'UE applica al Sistema SPG¹.

Gli esportatori dei paesi beneficiari del sistema possono dichiarare il carattere originario preferenziale delle merci che esportano verso l'UE redigendo "l'Attestazione di origine"² su fattura, o altro documento commerciale che consenta l'identificazione dell'esportatore interessato e delle merci in questione, solo se sono iscritti (per spedizioni di valore superiore a euro 6.000) dalle loro autorità competenti nella banca dati REX e risultano così essere "Esportatori Registrati".

L'importatore UE potrà pertanto beneficiare dell'applicazione di una minore (o azzerata) aliquota daziaria all'importazione in UE solo se la merce è dichiarata di origine preferenziale con la modalità predetta e l'esportatore SPG è registrato nel sistema REX³.

A tal fine l'importatore può verificare l'iscrizione del fornitore/esportatore nel database REX al link https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp

Si fa presente che **alla data attuale alcuni paesi SPG non applicano ancora il sistema REX**. Questi risultano essere: Repubblica Centrales Africana, Chad, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Somalia, Sud Sudan, Siria.

L'elenco è consultabile al link https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

ANCHE IL PARLAMENTO EUROPEO HA APPROVATO L'ACCORDO COMMERCIALE UE-UK

Stamattina il Parlamento europeo ha approvato⁴ a larga maggioranza l'accordo che stabilisce le relazioni UE-UK post Brexit, entrato **in vigore provvisoriamente l'1.1.2021**.

Si chiude così una lunga e tortuosa negoziazione che ha visto UK lasciare l'UE il 31.1.2020, il successivo passaggio a un periodo transitorio fino al 31.12.2020, e quindi l'applicazione provvisoria dell'accordo a partire dall'1.1.2021 e che ora vige definitivamente.

¹ Il Sistema SPG – Sistema delle Preferenze Generalizzate – è uno strumento adattato sin dal 1971 dai paesi UE nei confronti dei paesi in via di sviluppo (PVS) per sostenerne gli sforzi verso la riduzione della povertà e la promozione di uno sviluppo sostenibile.

Tale sostegno si traduce, nel commercio internazionale, concedendo alle merci originarie di detti paesi un accesso preferenziale al mercato UE, cioè l'applicazione di dazi ridotti o azzerati al momento dell'importazione in UE così da generare entrate aggiuntive da investire nella crescita e nella diversificazione delle rispettive economie.

Per completezza di informazione il sistema REX si applica anche agli accordi di libero scambio sottoscritti con il Canada, il Giappone, il Vietnam, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

² il testo dell'Attestazione di origine è contenuto nell'Allegato 22-07 del Reg. 2015/2447 https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2015&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG&DTS_DOM=EU_LAW&lang=it&type=advanced&qid=1618908417367&DTN=2447

³ per spedizioni di merci originarie con valore inferiore a euro 6.000 non è richiesta l'iscrizione nel registro REX per poter apporre l'Attestazione di origine

⁴ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-04-28-TOC_IT.html

"VOUCHER TEM DIGITALI": PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine di chiusura dello sportello per la predisposizione e la trasmissione delle domande di accesso al contributo è prorogato fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

Come già comunicato, il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di TEM (Temporary Export Manager) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e in grado di accompagnare e potenziare i processi di internazionalizzazione.

La misura rientra nella strategia di sostegno all'internazionalizzazione attuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) in favore delle **mPI¹ (micro e Piccole Imprese)** e delle reti ed ha una dotazione finanziaria complessiva di € 50 milioni di euro.

Le prestazioni del consulente devono essere finalizzate a sostenere:

- **analisi e ricerche sui mercati esteri**
- **individuazione e acquisizione di nuovi clienti**
- **assistenza nella contrattualistica per l'internazionalizzazione**
- **incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce**
- **integrazione dei canali di marketing online**
- **gestione evoluta dei flussi logistici**

Per la predisposizione e l'invio della domanda si rimanda al sito di Invitalia: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione/presenta-la-domanda>

Si ricorda che la **domanda deve essere presentata esclusivamente on line** e prima di redigerla e inviarla è necessario registrarsi tramite SPID, dotarsi di una firma digitale, disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo.

Normativa: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione/normativa>

FAQ: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione/faq>

Per ulteriori dettagli: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione>

2021 - Info: a cura della Dr.ssa Elena Fassa, Area Estero dell'Associazione, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

¹ mPI come definite dall'allegato 1 al Regolamento 651/2014 ("Regolamento di esenzione") e s.m.i. https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2014&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG&DTS_DOM=EU_LAW&language=it&type=advanced&qid=1614178893155&DTN=0651

LAVORO**IL NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO PER LA LOTTA AL COVID NEI LUOGHI DI LAVORO**

Il 6 aprile scorso è stato raggiunto l'accordo per l'aggiornamento del **Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro**. L'intesa ha per firmatari esponenti del Governo, il Commissario Straordinario per l'emergenza e un gran numero di associazioni Sindacali e Datoriali, tra le quali Confimi Industria.

L'importanza del Protocollo

L'aggiornamento del Protocollo condiviso delle misure per il contrasto alla pandemia nei luoghi di lavoro, siglato una prima volta il 14 marzo 2020 e successivamente rivisto il 24 aprile 2020, era esigenza sentita da tempo. Era infatti necessario prima di tutto allineare l'intesa rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo e rivederne alcune disposizioni alla luce dell'evoluzione del fenomeno.

Ricordiamo che il Protocollo in commento, nella versione del 24 aprile 2020, è sostanzialmente diventato norma con valore di legge, quale parte integrante (allegato) dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che hanno stabilito tempo per tempo le misure di contenimento e contrasto alla pandemia, da ultimo quello del 2 marzo 2021.

Il Protocollo ha assunto altresì grande importanza a seguito della norma che ne impone l'applicazione al datore di lavoro in attuazione dell'art. 2087 del Codice Civile, delineando meglio il cd. obbligo di garanzia nei confronti dei lavoratori. Giova riportare testualmente la disposizione in commento, ossia l'art. **29-bis** del **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23**, come inserito nella Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40:

*Art. 29-bis**Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19*

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni [...].

I contenuti del Protocollo

I contenuti del Protocollo del 6 aprile 2021 non si differenziano radicalmente da quelli conosciuti, anzitutto per la condivisa volontà dei firmatari di dare indicazioni *"In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalla Parti sociali"*.

Siamo certi che le aziende associate abbiano già avuto l'onere di leggere e analizzare attentamente tali contenuti, per darne concreta attuazione in collaborazione coi i soggetti incaricati della salute e della sicurezza in azienda: in primis, Medico Competente e RSPP. Lo stesso crediamo sarà necessario fare in questa occasione.

Evitiamo quindi di riferire dettagliatamente le diverse prescrizioni, per mettere piuttosto in luce le diversità e i punti salienti.

Ribadito che il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico e che la mancata attuazione del Protocollo può portare alla sospensione dell'attività produttiva, sono pressoché identici al passato i punti 1 (INFORMAZIONE) e 2 (MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA).

Per quanto concerne il punto 2, resta confermato che il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate; non

dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Poche le differenze anche per quanto concerne i punti 3 (MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI), 4 (PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA) e 5 (PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI).

Merita invece attenzione il **punto 6 (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)** dove viene messo in luce meglio di prima che **in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche** o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario solo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

I punti 7 (GESTIONE DEGLI SPSZI COMUNI) e 8 (ORGANIZZAZIONE AZIENDALE) non subiscono stravolgimenti, eccettuata la disposizione che riguarda le **trasferte e i viaggi di lavoro**: superata la precedente indicazione che ne prevedeva l'annullamento pressoché totale, la nuova disposizione **impegna il datore di lavoro, in collaborazione con Medico Competente e RSPP, a tener conto del rischio epidemiologico presente nei luoghi dove le trasferte vengono effettuate.**

Restano ferme le seguenti indicazioni: opportunità di disporre la chiusura di tutti i reparti non indispensabili o di quelli nei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto; procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; utilizzare il più possibile il lavoro agile per tutte quelle attività che lo consentono.

Per quanto riguarda i punti 9 (GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI), 10 (SPOSTAMENTI INTERNI), vengono ribadite le indicazioni conosciute, tutte tese a garantire il distanziamento interpersonale e ad evitare assembramenti.

Circa i punti 11 (GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA) e 12 (SORVEGLIANZA SANITARIA), ad avviso di chi scrive giova evidenziare che **rimane centrale il riferimento all'Autorità Sanitaria competente (ossia l'Unità Sanitaria locale), alla quale le aziende devono rivolgersi per segnalare i contagi e alla quale è tutt'ora delegato il compito di effettuare l'individuazione dei "contatti stretti" della persona contagiata.**

La **riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19** avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. A questo proposito le aziende osserveranno quanto previsto dalla **Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021** (allegata al presente scritto), appositamente redatta per dare indicazioni coerenti col Protocollo del 6 aprile.

Identico al precedente il punto 13 (AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE), che postula la costituzione in azienda o nel territorio di appositi Comitati per la verifica e l'applicazione delle regole del Protocollo condiviso.

Allegati:

- [Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro - 6 aprile 2021](#)
- [Circolare Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021.](#)

IL PROTOCOLLO NAZIONALE PER LE VACCINAZIONI ANTI COVID IN AZIENDA

Il 6 aprile scorso, Governo e Parti Sociali sono pervenuti ad un'ulteriore intesa di contrasto alla pandemia, siglando il **Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro**.

Piani aziendali di vaccinazione anti Covid

Siglato contestualmente al *Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*, di cui diamo notizia in altra parte del Notiziario, il Protocollo nazionale per le vaccinazioni in azienda punta al coinvolgimento delle realtà produttive presenti sull'intero territorio nazionale al fine di concorrere alla rapida realizzazione della campagna vaccinale.

Va ricordato in premessa che l'iniziativa oggetto del Protocollo in esame viene qualificata come una **attività di sanità pubblica**, che si colloca nell'ambito del *Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19*. Questa caratteristica fa sì che la sua concreta realizzazione sia necessariamente subordinata ad una abbondante disponibilità di vaccini e che sia garantita preventivamente la messa in sicurezza delle fasce di popolazione più anziana e più fragile.

Altra premessa indispensabile concerne il **necessario coordinamento** del Protocollo nazionale in parola **con le iniziative e le istruzioni che daranno le Regioni**, che hanno competenza legislativa e funzionale sull'attività delle Aziende Sanitarie locali.

Fa parte integrante del Protocollo il documento recante **Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro**. Il documento è stato adottato dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell'Inail. Ad esso dovranno attenersi i datori di lavoro per la vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro.

I datori di lavoro potranno dunque attivarsi con due distinte modalità:

1. offrendo direttamente gli spazi aziendali dislocati nei diversi territori come punti di vaccinazione aggiuntivi e impegnandosi alla vaccinazione diretta del personale consenziente;
2. indirettamente, ossia attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, magari con l'aiuto e il coordinamento delle Associazioni di categoria.

Vaccinazione diretta negli spazi aziendali

La vaccinazione in azienda sarà rivolta a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale che li lega all'azienda, nonché ai datori di lavoro o ai titolari d'impresa.

La vaccinazione non è obbligatoria e verrà pertanto somministrata solo a favore di lavoratrici e lavoratori che ne facciano volontariamente richiesta.

I datori di lavoro, indipendentemente dalla forza lavoro occupata, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro. L'iniziativa può essere intrapresa singolarmente o in forma aggregata, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento.

Nell'elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il confronto con il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, come integrato dal *Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro* siglato il 6 aprile 2021.

Raccolte le adesioni dei lavoratori, i datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, propongono il piano aziendale di vaccinazione all'Azienda Sanitaria di riferimento, specificando il numero di vaccini necessari.

I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro.

E' invece a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti:

- la fornitura dei vaccini e dispositivi per la somministrazione (siringhe e aghi);
- la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

Le procedure avviate per la raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno essere gestite non solo nel pieno rispetto della scelta volontaria del lavoratore, ma anche delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza e della sicurezza delle informazioni raccolte, avendo cura di evitare ogni forma di discriminazione.

Di fondamentale importanza è il supporto fornito dal **Medico Competente**, che ha i seguenti compiti strategici:

- informare i lavoratori sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino;
- acquisire il consenso informato dei vaccinand; i
- effettuare il triage preventivo relativo allo stato di salute;
- registrare le vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.

Il vaccino viene somministrato da operatori sanitari secondo le prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene **eseguita in locali idonei**.

Per l'attività di somministrazione del vaccino il Medico Competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.

Tra i costi che saranno a carico delle aziende potrà esserci il **tempo necessario per la vaccinazione: se eseguita durante l'orario di lavoro è prevista la sua equiparazione a tutti gli effetti a lavoro effettivo**.

Ricorso a strutture sanitarie private o all'INAIL

In alternativa alla vaccinazione diretta in azienda, i datori di lavoro possono rivolgersi a strutture sanitarie private. A tal fine possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell'ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, **con oneri a proprio carico**.

Resta a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti la fornitura dei vaccini.

I datori di lavoro che in base alle previsioni del T.U. della sicurezza sul lavoro (articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), non sono tenuti alla nomina del medico competente o che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'INAIL. In questo caso gli oneri restano a carico dell'INAIL.

Il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il Medico Competente ove presente, comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell'INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l'intenzione di ricevere il vaccino.

La struttura è tenuta a curare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.

Formazione del personale addetto alla vaccinazioni e scudo penale

Ai Medici Competenti ed al personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni è offerto, attraverso la piattaforma ISS, uno specifico corso di formazione realizzato anche con il coinvolgimento dell'INAIL.

Il Protocollo si preoccupa di precisare che l'articolo 3 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ha escluso espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari, quando l'uso del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità.

L'Associazione informerà tempestivamente gli associati sugli sviluppi concreti del Protocollo nazionale e sulle forme di implementazione di esso che saranno decise a livello regionale.

Allegati:

- [Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro - 6 aprile 2021](#)
- [Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro 8 aprile 2021](#)

2021 - Info: a cura di Alberto Pederzoli, Area Lavoro dell'Associazione, tel. 0444.232210,
lavoro@apindustria.vi.it

LE NUOVE INIZIATIVE DEL FONDO PMI SALUTE PER SUPPORTARE LE AZIENDE E I LAVORATORI IN TEMA DI COVID-19


**assistenza
sanitaria
integrativa**

 Iniziativa di
 Confimi Impresa Meccanica,
 Fim-CISL, Uilim-UIL

Prot. 08/2021

LE NUOVE INIZIATIVE DI PMI SALUTE PER SUPPORTARE LE AZIENDE E I LAVORATORI IN TEMA DI PREVENZIONE E CONTROLLO PER EPIDEMIA COVID-19

Premessa: terminata lo scorso 31 marzo l'iniziativa in merito al rimborso del vaccino antinfluenzale, il Fondo continua la propria azione per contrastare l'epidemia ancora in corso. In seguito alla sottoscrizione del "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro", avvenuta il 6 aprile 2021, anche PMI Salute intende favorire, per quanto possibile, la vaccinazione anti-Covid presso le strutture aziendali o i luoghi in convenzione con le imprese. Il Protocollo con le Parti Sociali, la cui attuazione viene favorita dal Governo, è stato adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, in coordinazione con il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

Le iniziative di cui il Fondo si fa promotore questa volta sono dupli: il rimborso delle **spese di inoculazione del vaccino anti Covid-19** nei punti di vaccinazione straordinari e temporanei istituiti *ad hoc* nei luoghi di lavoro o presso strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione in convenzione con le imprese e/o il **rimborso dei tamponi per rilevare l'eventuale contagio da Coronavirus**. PMI Salute ha stabilito nella cifra di **€ 18,00 (eventuale IVA inclusa) il massimale rimborsabile per ciascun lavoratore iscritto al Fondo entro il 30/11/2021**, che potrà usufruire di entrambe le prestazioni in un arco temporale che va dal 20 aprile 2021 al 15 gennaio 2022. Di seguito alcuni esempi:

- **opzione 1** - costo inoculazione prima dose del vaccino anti Covid-19 € 6,50 + costo inoculazione del richiamo € 6,50 = € 13,00; ulteriori € 5 potranno essere utilizzati per coprire parte delle spese per un tampone; PMI Salute rimborserà **€ 18**.
- **opzione 2** - costo inoculazione prima dose del vaccino anti Covid-19 € 6,50 + costo tampone test rapido = € 22; totale € 28,50; PMI Salute rimborserà **€ 18**;
- **opzione 3** - costo di due tamponi per un totale di € 44; PMI Salute rimborserà **€ 18**.

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2022; il Fondo rimborserà le aziende in regola con la contribuzione a partire da febbraio 2022, in ordine cronologico (dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso).

Informiamo inoltre che la pratica di rimborso potrà essere chiusa in anticipo, rispetto al 15/01/2022, se tutti i lavoratori dell'azienda avranno raggiunto il massimale previsto tra vaccino e/o tamponi (€ 18). PMI Salute procederà, sempre in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione della domanda, al relativo pagamento.

RIMBORSO VACCINAZIONE

In questa occasione, PMI Salute rimborserà **solo** i costi di inoculazione del vaccino (prima dose ed eventuale richiamo) sostenuti dalle aziende per i propri dipendenti in forza (i familiari a carico rimangono esclusi). La procedura di rimborso, così come la precedente iniziativa sul vaccino antinfluenzale, si attiverà per le aziende in regola con la contribuzione che, dal 20 aprile 2021 al 15 gennaio 2022, caricheranno sul portale di PMI Salute la specifica documentazione, secondo le istruzioni che verranno fornite nelle prossime settimane tramite apposita comunicazione e sulla relativa piattaforma accedendo alla propria Area Riservata.

All'indirizzo e-mail comunicazione@fondopmisalute.it si dovrà comunicare soltanto l'avvenuto deposito della documentazione. Il Fondo, esaminata la correttezza dei dati ricevuti, provvederà a rimborsare ciascuna azienda in un'unica soluzione. La cifra massima di rimborso per le spese relative alla vaccinazione è stata fissata in **€ 13** (€ 6,50 per la prima dose + € 6,50 per il richiamo). Tale importo potrà quindi comprendere **solo** le spese per l'inoculazione del vaccino.

Il piano aziendale, che il datore di lavoro dovrà presentare all'Azienda Sanitaria Locale di riferimento per programmare l'attività di distribuzione, potrà essere allegato alla documentazione richiesta dal Fondo. Si ricorda che la vaccinazione non è obbligatoria; inoltre, se il lavoratore ricorre alla vaccinazione presso le strutture pubbliche preposte non sono presenti costi a carico dello stesso o del datore di lavoro.

RIMBORSO TAMPONE

Congiuntamente all'iniziativa di sostenere le aziende iscritte al Fondo rimborsando loro una parte delle spese per la vaccinazione anti Covid-19 (che si inserisce nell'ambito della prevenzione) PMI Salute ritiene importante non trascurare il campo delle misure di controllo.

Per questo motivo, ed in forma eventualmente cumulabile con la precedente proposta, il lavoratore potrà eseguire anche uno (o più tamponi) nell'arco di tempo considerato (20 aprile - 15 gennaio 2022) fino a copertura della cifra rimborsabile massima di **€ 18**.

Tale somma, che verrà rimborsata direttamente all'azienda (quest'ultima, a sua volta, provvederà a liquidare il proprio dipendente in caso di anticipazione delle spese), verrà riconosciuta per tutte le tipologie di tampone utilizzate al momento come standard per rilevare un eventuale contagio da Sars-CoV-2/Covid-19. Inoltre, si evidenzia che l'esecuzione del tampone da parte del dipendente interessato potrà essere motivata per esigenze legate alla prestazione lavorativa o personale e privata dello stesso.

A breve, la piattaforma di PMI Salute sarà implementata con la nuova sezione dedicata all'iniziativa e alle relative procedure per depositare le richieste di rimborso; nel frattempo, si consiglia alle aziende di informare i propri dipendenti di queste due iniziative al fine di conservare e rendere disponibili scontrini e fatture, utili alla documentazione che l'azienda presenterà al Fondo in un'unica soluzione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici, telefonando al numero 06/8411445 oppure inviando un'e-mail all'indirizzo comunicazione@fondopmisalute.it. PMI Salute tratterà i dati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy; per maggiori informazioni al riguardo, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail privacy@fondopmisalute.it.

PMI Salute - Via Tagliamento 25, 00198 Roma - tel.: 068411445; e-mail: comunicazione@fondopmisalute.it

DICHIARAZIONI FISCALI 2021 – CONVENZIONE APINDUSTRIA/ACLI SERVICE

Apindustria Vicenza ha sottoscritto una convenzione con ACLI Service Vicenza, per i lavoratori delle imprese associate.

La convenzione Apindustria/Acli Service

Per le **dichiarazioni fiscali** le tariffe sono le seguenti:

- Modello 730 singolo: € 44,00;
- Modello 730 congiunto (coniuge dichiarante non a carico): supplemento € 35,00;
- Modello 730 congiunto (coniuge dichiarante a carico): supplemento € 20,00; per quanto riguarda i modelli 730/Unico di dipendenti con fasce di reddito complessivo fino a 7.500 € lordi, verranno applicate le minori tariffe previste dal tariffario dell'anno in corso;
- Imu: calcolo Imu € 12,00 abitazione principale (ed eventuali pertinenze); calcolo Imu € 15,00 prima abitazione in assenza di abitazione principale (ed eventuali pertinenze); calcolo Imu € 13,00 per Comune: altri immobili/terreni; dichiarazione € 14,00 per Comune; dichiarazione congiunta: € 25,00 per Comune
- Modello Unico: € 44,00; Quadro M/T/W/AC: € 10,00 per ciascun Quadro; Quadro H: € 20,00; invio telematico modello Unico: € 10,00;
- Ristampa del modello 730/Unico: gratuita;
- Rielaborazione con ristampa del modello 730/Unico: € 6,00;
- Dichiarazione dei redditi integrative di modelli 730 ed Unico presentati attraverso la scrivente società: € 20,00;
- Consulenze: ristrutturazioni edilizie, lettura cartelle esattoriali, etc.: a partire da € 40,00;
- Accesso all'Agenzia delle Entrate: € 40,00.

La convenzione con Apindustria mette a disposizione i seguenti **ulteriori servizi**:

- Dsu; Ise/Isee: consulenza e redazione pratiche gratuite ai sensi delle normative vigenti;
- Dichiarazioni di successione: € 100,00 di sconto sulla tariffa ordinaria;
- Contratti di locazione abitativi e/o commerciali: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria.
- Pratiche di assunzione, compilazione fogli paga e contributi Inps per collaboratrici familiari, badanti e baby-sitter: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria.

Le tariffe sopra indicate si intendono comprensive di Iva. Le prestazioni saranno oggetto di regolare fattura, che sarà emessa da Acli Service Vicenza srl direttamente al soggetto beneficiario del servizio.

Per poter accedere alle tariffe agevolate, **il contribuente è tenuto a segnalare la Convenzione in essere.**

I servizi convenzionati possono essere usufruiti a richiesta anche a familiari conviventi dei dipendenti di aziende associate: in tal caso, si applicherà uno sconto fisso di € 8,00 (Iva compresa) alle normali tariffe. Ricordiamo che l'attività di assistenza fiscale, se limitata al controllo della conformità della documentazione presentata al Mod. 730 precompilato, è assolutamente gratuita.

Tuttavia, i modelli presentati come "precompilati", ma che comportino la necessità di revisione/correzione/integrazione del modello stesso e/o della documentazione allegata, verranno considerati "da compilare", con addebito dei costi sopra esposti.

Per avvalersi dei servizi sopra elencati, gli interessati potranno richiedere un appuntamento presso qualunque sede operativa di Acli Service Vicenza Srl, individuabile attraverso il seguente link:

<https://www.aclivicenza.it/downloads/elenco%20recapiti%202021.pdf>

OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI**CONVENZIONE CONFIMI INDUSTRIA - M.A. SANIFICAZIONI
PER L'ACQUISTO DI DPI A PREZZI AGEVOLATI**

Grazie alla collaborazione tra Confimi Industria e M.A. Sanificazioni è disponibile una convenzione che consente agli ASSOCIATI e ai loro DIPENDENTI di acquistare prodotti DPI (dispositivi di protezione individuale) alle migliori condizioni di mercato.

Tutti i prodotti disponibili sull'e-commerce sono stati accuratamente selezionati e ne è stata verificata l'autenticità delle certificazioni. Tale convenzione consente l'acquisto dei prodotti con uno sconto del 10% tramite l'inserimento del COUPON dedicato.

Sull'e-commerce di M.A. Sanificazioni sono disponibili una vasta scelta di prodotti DPI tra cui:

- Mascherine FFP2 Italiane e certificate in Italia (Codice 2008)
- Mascherine chirurgiche
- Camici protettivi (30 gr 1° categoria - 38gr 3° categoria impermeabili)
- Guanti (vinile - nitrile - lattice)
- Calzari
- Tute protettive
- Disinfettanti in gel

La convenzione è estesa anche a tutti i familiari dei dipendenti.

Per ricevere il codice sconto contattare Apindustria Confimi Vicenza (tel. 0444.232210 - segreteria@apindustria.vi.it)

Per visualizzare il sito e-commerce [CLICCA QUI](#)

**CONVENZIONE APINDUSTRIA VICENZA – ASSOCIAZIONE
VENETI NEL MONDO PER IL PORTALE GLOBALVEN**

Apindustria Vicenza ha sottoscritto una convenzione con l'**Associazione Veneti nel Mondo** con particolare riguardo all'iniziativa **progetto/portale Globalven**, banca dati per la valorizzazione dei **talenti veneti all'estero**.

Il portale **Globalven** nasce con lo scopo di creare una rete di conoscenza dei talenti veneti nel mondo, per stabilire nuovi **contatti professionali e imprenditoriali** e ampliare le relazioni tra persone che hanno in comune l'origine veneta.

I **principali obiettivi** di sviluppo del portale sono i seguenti:

- **diffusione e ampliamento della banca dati** (ad ora circa 1500 iscritti) con l'obiettivo di potenziare la rete dei contatti con i veneti nel mondo ed in particolare l'ampliamento dell'**innovativa sezione "Talent Veneti"** all'interno della quale sono già presenti circa 160 profili. La sezione è interamente dedicata a professionisti ed imprenditori veneti nel mondo;
- **conoscenza** dei professionisti e degli imprenditori veneti nel mondo;
- **sviluppo di rapporti e attività di scambio** tra professionisti ed imprenditori che operano in Veneto e imprese di origine veneta che operano all'estero.

◆ VANTAGGI

La proposta, studiata ad hoc per gli **associati Apindustria**, comprende la **creazione di un profilo personalizzato** con dati, foto, video e un link diretto al **sito web aziendale**.

La sottoscrizione dell'offerta permette inoltre di poter **pubblicare news, articoli, opportunità di lavoro** all'interno delle sezioni **"News e opportunità"**.

- **Quota riservata** associati Apindustria: € 50.00 a scheda

BANDO ISI INAIL 2020 – 2021, INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Inail ha pubblicato il **bando per l'anno 2021 - "Bando Isi Inail 2020"** recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il **miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori** rispetto alle condizioni preesistenti. Le risorse totali per il finanziamento dell'iniziativa ISI 2020 sono pari a 211.226.450 €.

L'apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande è fissata al prossimo **01 giugno 2021**

◆ BENEFICIARI DEL BANDO ISI INAIL 2020 - 2021

La misura incentiva tutte le **imprese** (anche individuali) **con sede in Italia** e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le **medio/grandi imprese dell'agricoltura** e, nello specifico dell'asse di finanziamento 2, anche gli **Enti del terzo settore**.

Sono escluse le micro e piccole imprese dell'agricoltura primaria.

◆ I PROGETTI AMMESSI

Il bando si suddivide in 4 Assi di finanziamento, in base alla tipologia di progetto ammissibile:

Asse 1 – Progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi

Asse 2 – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)

Asse 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA)

Asse 4 – Progetti per imprese operanti in specifici settori di attività

◆ AGEVOLAZIONE PREVISTA

Il **finanziamento in conto capitale** è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA, in base alla tipologia di progetto.

Per gli **Assi 1, 2, 3 e 4** il contributo è pari al **65% dei costi**, con i seguenti limiti:

• **Assi 1, 2, 3** fino ad un contributo di **130.000€**, un finanziamento minimo ammissibile pari a **5.000€**.

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento;

• **Asse 4**, fino ad un massimo di **50.000€** ed un finanziamento minimo ammissibile pari a **2.000€**.

◆ MODALITA' E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche".

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso, **entro il 26 febbraio 2021**.

Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete

mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente. È, inoltre, possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale Inail.

Calendario scadenze Isi 2020	
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	01 giugno 2021
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	15 luglio 2021 entro le ore 18:00
Download codici identificativi	Dal 20 luglio 2021
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico	Entro la chiusura della procedura informatica sarà fornita indicazione della data di pubblicazione delle regole tecniche
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)	Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi	Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.

Consulta l'informativa completa [Bando Isi Inail 2020](#)

FORMAZIONE**Dgr 74/2021 – Work Experience SMART 21 - ADDETTO/A
ALLA SEGRETERIA D'UFFICIO CON COMPETENZE BACK
OFFICE COMMERCIALE**

Centro Api Servizi Ente di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto con il partner Equasoft, e Apindustria Vicenza propone un progetto formativo a valere sulla Dgr 74/2021 per la realizzazione di percorsi di formazione e stage rivolti a soggetti disoccupati (ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/2015) over 30.

Il percorso prevede, oltre ad una formazione professionale d'aula, anche un'esperienza di tirocinio aziendale della durata di 3 mesi, da svolgersi presso aziende del territorio. A tal proposito, si chiede la disponibilità ad accogliere un tirocinante presso la Vostra struttura.

Obiettivi:

Le attività di progetto saranno finalizzate alla creazione di un profilo professionale aziendale che gestisce i flussi informativi di corrispondenza in entrata ed in uscita, la registrazione, protocollazione ed archiviazione documentale, la redazione di testi amministrativi o commerciali.

Supporterà la gestione delle richieste dei clienti e degli ordini commerciali, sia nel pre che nel post-vendita, e producendo la relativa documentazione amministrativa.

Programma d'aula (180 ore circa)

- Archiviare documenti
- Gestire le comunicazioni in entrata ed uscita (posta e protocollo)
- Strumenti informatici smart office
- Organizzare le trasferte del personale
- Organizzazione riunioni di lavoro
- Redigere testi e lettere commerciali
- Principi di funzionamento di un CRM
- Modalità e tecniche di comunicazione con il cliente
- Customer satisfaction

Stage aziendale

L'attività di tirocinio aziendale sarà svolta secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato "A" alla DGR. n. 1816, del 7.11.2017.

Il tirocinio inizierà indicativamente da **settembre 2021** per una durata di 420 ore (tre mesi).

L'Azienda ospitante non è soggetta ad alcun vincolo od obbligo di retribuzione e/o assunzione nei confronti del tirocinante. Sono a carico dell'Azienda le polizze assicurative di responsabilità civile e contro gli infortuni sul lavoro (Inail), per tutto il periodo di permanenza in stage.

L'iniziativa sarà attivata solo a seguito di valutazione, approvazione e finanziamento del progetto da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto.

Si richiede di manifestare il proprio interesse e richiedere la documentazione da sottoscrivere per l'adesione a Laura Lovison (e-mail: l.lovison@apindustria.vi.it) entro e non oltre il giorno 20 aprile 2021.

LA GESTIONE DELLA RETE VENDITA

Giovedì 06 e mercoledì 12 maggio 2021 dalle ore 09:00 alle 13:00, in modalità webinar

Tema del corso: creazione e organizzazione di una rete vendita efficace e in sintonia con gli obiettivi commerciali

Obiettivi:

- Trasmettere conoscenze relative alla progettazione, costruzione e gestione di una rete di vendita
- Sviluppare la capacità di progettazione, coordinamento, controllo e sviluppo delle reti di vendita
- Selezionare i tuoi venditori
- Ottenere il meglio dalla tua rete vendita

Per ulteriori informazioni e iscrizioni → [clicca qui](#)

AMM.NE DEL PERSONALE – CORSO PAGHE BASE 2021

Lunedì 10 e 24, venerdì 14 e 28 maggio 2021 dalle ore 09:00 alle 13:00, in modalità webinar

Obiettivi:

Il corso intende fornire le competenze specialistiche di base per la gestione del personale, alla luce delle novità intervenute a livello fiscale e previdenziale. Vengono in particolare fornite le conoscenze necessarie per la gestione amministrativa, fiscale e previdenziale dei lavoratori dipendenti, guidando alla corretta predisposizione e lettura del cedolino paga (libro unico del lavoro). Il corso sarà accompagnato da esercitazioni pratiche e dallo sviluppo di concreti casi aziendali

Per ulteriori informazioni e iscrizioni → [clicca qui](#)